

Assicurazione rivalutabile a vita intera, a premio unico e con rivalutazione del capitale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Prodotto: Vera Vita Rifugio Plus

Contratto rivalutabile (ramo I)

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 01/05/2026.

Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

Società

Banco BPM Vita S.p.A. - Via Massaua n. 6 - 20146 - Milano; tel. (+39) 02/77002405; sito internet: www.bancobpmvita.it; e-mail: info.generale@bancobpmvita.it; PEC: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it.

Banco BPM Vita S.p.A. appartiene al Gruppo Banco BPM ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banco BPM S.p.A.. L'Impresa è iscritta nell'Albo delle Imprese di Assicurazione con il numero 1.00116.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto di Banco BPM Vita S.p.A. è pari a € 2.762.824.946, il risultato economico di periodo è pari a € 51.462.934. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 442,81%.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) di cui all'articolo 47-septies del CAP, disponibile sul sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.bancobpmvita.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Il Contratto prevede una garanzia di rendimento minimo riferita a ciascuna Gestione Separata: 1,00% fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa) e 0,00% dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta (compresa).

Dopo la quinta Ricorrenza Annuale in caso di decesso dell'Assicurato o Riscatto Totale esercitato con effetto alle Ricorrenze Quinquennali del Contratto a partire dalla decima, la Prestazione Assicurata non potrà mai essere inferiore al Capitale Assicurato rivalutato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente. Nessuna garanzia è prestata dall'Impresa in caso di Riscatto con effetto in date diverse dalle Ricorrenze Quinquennali di cui sopra.

Per il dettaglio delle altre caratteristiche delle garanzie e delle coperture assicurative offerte dal prodotto, fare riferimento alle indicazioni del KID.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

Il Contraente può modificare i termini del Contratto mediante l'esercizio del **Riscatto Parziale e/o Totale** che consentono rispettivamente di riscuotere in anticipo una parte della prestazione maturata al momento della relativa richiesta e di risolvere in anticipo il Contratto. Sono ammessi decorso un anno dalla Data di Decorrenza.

Il Contraente può inoltre richiedere il **Riscatto Totale con effetto alle Ricorrenze Quinquennali** della Data di Decorrenza del Contratto, a partire dalla decima. Solo in tale caso, l'Impresa riconosce la garanzia indicata alla precedente sezione "Prodotto".

Le richieste possono essere esercitate mediante una comunicazione scritta all'Impresa inviata tramite:

- la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;
- lettera raccomandata A/R indirizzata a Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Liquidazioni, Via Massaua 6, 20146 Milano;
- PEC (solo se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) all'indirizzo gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.

Le richieste di Riscatto devono essere corredate da:

- copia di un documento d'identità del Contraente in corso di validità o, in caso di Contraente persona giuridica, da un documento d'identità e codice fiscale del Legale Rappresentante nonché da un documento attestante i relativi poteri di firma;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento;

- modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta;
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto.

L'impresa mette a disposizione i Regolamenti delle Gestioni Separate sul sito internet all'indirizzo: www.bancobpmvita.it.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Il Contratto non prevede coperture per rischi aventi ad oggetto eventi diversi da quelli assicurati, quali la malattia, la non autosufficienza, i danni alla persona e i rischi di cui ai rami danni.

Ci sono limiti di copertura?

Il Contratto non prevede periodi di sospensione o limitazioni delle garanzie.

Quanto e come devo pagare?

Premio

Il Contratto prevede il versamento di un Premio Unico, di importo non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a 199.999,99, ripartito nelle Gestioni Separate in base alle seguenti percentuali predefinite e non modificabili: 50% in PRES EURO 2004, 33% in *Vera Stabilità* e 17% in ORIZZONTE.
Il Premio Unico non è frazionabile.

Trascorsi 30 giorni dalla Data di Decorrenza è possibile versare Premi Aggiuntivi di importo non inferiore a € 2.500,00. **L'impresa può, in qualsiasi momento, non consentire il versamento di Premi Aggiuntivi.**

I Premi (Unico ed eventuali Aggiuntivi) possono essere versati esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice, mediante addebito diretto sul conto corrente che il Contraente intrattiene presso la Banca Distributrice. In caso di chiusura del conto corrente bancario intrattenuto con la Banca Distributrice, il Contratto rimane in vigore.

Nell'arco di ciascun anno solare non è possibile versare un cumulo di Premi superiore a:

- € 2.500.000,00 sui contratti collegati a PRES EURO 2004;
- € 10.000.000,00 sui contratti collegati a *Vera Stabilità*;
- € 10.000.000,00 sui contratti collegati a ORIZZONTE.

Inoltre la sommatoria complessiva dei conferimenti effettuati nel tempo in ciascuna Gestione Separata, al netto di liquidazioni già effettuate, non deve essere superiore a € 10.000.000,00.

A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto adatto a clientela (persone fisiche o giuridiche) con conoscenza ed esperienza anche di base, con una tolleranza al rischio di mercato-credito anche bassa, con un orizzonte temporale di investimento anche di breve periodo, che desidera almeno preservare il premio versato ed ottenere un possibile guadagno attraverso uno strumento che, eventualmente, consente di semplificare la gestione del passaggio generazionale.

Quali sono i costi?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, si indicano i seguenti costi:

- **costi applicati al rendimento della gestione separata:** con riferimento a ciascuna Gestione Separata la Misura di Partecipazione si ottiene sottraendo al rispettivo Tasso medio di rendimento annuo la Commissione di gestione pari a 1,00% e l'eventuale Commissione di *overperformance* (pari al 10% della differenza tra il Tasso medio annuo di rendimento di ciascuna Gestione Separata e un coefficiente fisso, uguale al 3,50%). La Commissione di gestione non è trattenuta se il Tasso medio di rendimento annuo risulta uguale o inferiore all'1% fino alla terza Ricorrenza Annuale e allo 0,00% dopo la terza e fino alla quinta Ricorrenza Annuale. Dopo la quinta Ricorrenza Annuale, la Commissione di gestione viene sempre pienamente trattenuta e la Misura di Partecipazione può essere positiva, nulla o eventualmente negativa:

Esempio di applicazione della Misura di Partecipazione alla settima Ricorrenza Annuale

Capitale Assicurato alla sesta Ricorrenza Annuale: € 10.000,00;

Tasso medio di rendimento annuo di ogni Gestione Separata: - 0,50%;

Commissione di gestione: 1,00%;

Misura di Partecipazione di ogni Gestione Separata: - 0,50% - 1,00% = - 1,50%;

Capitale Assicurato Adeguato: € 10.000,00 x (1 - 1,50%) = € 9.850,00.

- **costi per riscatto:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel KID;
- **costi per l'erogazione della rendita:** il Contratto non prevede rendita;
- **costi per l'esercizio delle opzioni:** il Contratto non prevede opzioni;
- **costi di intermediazione:** in relazione ai costi evidenziati, nella tabella di seguito riportata è indicata la quota parte percepita dal distributore:

Tipologia di costo	Quota parte percepita dall'intermediario (massima)
Commissione di gestione	20,00%
Commissione di <i>overperformance</i>	0,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06-42.13.32.06, pec: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 - 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo si configura come condizione di procedibilità per proporre l'azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il procedimento di Mediazione, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, è condizione di procedibilità per proporre l'azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it).

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale applicabile al contratto alla data di redazione del presente documento: regime fiscale dei Premi: - i Premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni; regime fiscale delle prestazioni corrisposte: - la differenza, se positiva, tra il capitale maturato e i Premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%; - il Capitale Assicurato rivalutato/adeguato in caso di decesso dell'Assicurato, è esente dall'imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del Contratto illustrato nel presente Set Informativo.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link www.bancobpmvita.it.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Il Contraente all'interno della propria area riservata ha la possibilità di modificare i propri dati personali, inserire richieste per Riscatto Totale e Parziale e per sinistro. Inoltre, ha la possibilità di consultare i propri dati anagrafici e di contatto, la propria posizione assicurativa verificando le coperture assicurative, le condizioni contrattuali sottoscritte, monitorare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze e consultare il Valore di Riscatto della polizza.

VERA VITA

Rifugio Plus

**Contratto di assicurazione a vita intera, a premio unico,
con partecipazione ai risultati finanziari
realizzati da tre gestioni separate di attivi**

(Tariffa J1013)

I documenti sono stati redatti secondo le Linee Guida del tavolo tecnico
"Contratti Semplici e Chiari", per la semplificazione dei contratti assicurativi

Data ultimo aggiornamento: 27/08/2026



Sommario

Pagina di presentazione	1 di 32
Pagina dei contatti	2 di 32
Glossario	3 di 32
Condizioni di Assicurazione	7 di 32
Sezione I – Il prodotto VERA VITA Rifugio Plus	
Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto	7 di 32
Articolo 2 – Prestazioni Assicurate	7 di 32
Articolo 3 – Esclusioni e rischio morte	8 di 32
Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata e Riscatto	
Articolo 4 – Premi	9 di 32
Articolo 5 - Conclusione, Perfezionamento e Durata del Contratto	9 di 32
Articolo 6 - Revoca	10 di 32
Articolo 7 - Recesso	10 di 32
Articolo 8 - Riscatto	10 di 32
Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto	
Articolo 9 - Costi	13 di 32
Articolo 10 - Modalità di partecipazione ai Risultati finanziari realizzati dalle Gestioni Separate	14 di 32
A) Misura di Partecipazione	14 di 32
B) Modalità di applicazione della Misura di Partecipazione	17 di 32
Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari	
Articolo 11 - Beneficiari	20 di 32
Articolo 12 - Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa	21 di 32
Articolo 13 - Duplicato della Proposta - Polizza	22 di 32
Articolo 14 - Cessione, Pegno e Vincolo	22 di 32
Articolo 15 - Comunicazioni in corso di Contratto	22 di 32
Articolo 16 - Prescrizione	22 di 32
Articolo 17 - Impignorabilità e Insequestrabilità	22 di 32

Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Articolo 18 - Reclami e risoluzione delle controversie	22 di 32
Articolo 19 - Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge	23 di 32

Sezione VI – Regime fiscale

Articolo 20 - Tasse e imposte	23 di 32
-------------------------------	----------

Regolamento della Gestione Interna Separata PRES EURO 2004	24 di 32
---	----------

Regolamento della Gestione Separata <i>Vera Stabilità</i>	27 di 32
--	----------

Regolamento della Gestione Separata "ORIZZONTE"	30 di 32
--	----------

Pagina di presentazione

VERA VITA Rifugio Plus è un contratto di assicurazione a vita intera, di tipo a Premio Unico, che prevede prestazioni per il caso di decesso dell'Assicurato.

Il valore delle prestazioni del Contratto è collegato in via diretta ai Risultati finanziari delle Gestioni Separate PRES EURO 2004, *Vera Stabilità* e ORIZZONTE.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Sezione I – Il prodotto VERA VITA Rifugio Plus**
- **Sezione II – Conclusione del Contratto, Durata e Riscatto**
- **Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto**
- **Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari**
- **Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie**
- **Sezione VI – Regime fiscale**

Per facilitare la lettura e la comprensione del Contratto, l'Impresa ha utilizzato un linguaggio il più possibile semplice e trasparente, tramite l'inserimento nelle Condizioni di Assicurazione di esempi e box esplicativi.

In particolare:

✓ In questi box si trovano esempi utili a comprendere il funzionamento del Contratto e delle prestazioni assicurative.

! È necessario porre particolare attenzione al contenuto di questi box.
Qui si possono trovare spiegazioni utili a comprendere il significato dei termini contrattuali e i limiti dei rischi assunti dall'Impresa.

Nelle Condizioni di Assicurazione è inoltre possibile trovare:

Termini contrattuali con Lettere Iniziali Maiuscole	Il cui significato è spiegato nel GLOSSARIO
Il termine Attenzione!	In relazione alle parti del Contratto che si devono leggere con particolare cura e attenzione.
Riferimenti normativi (→ art. 2952 c.c.)	Relativi a norme di legge di particolare importanza per la comprensione del prodotto e del suo funzionamento.

Pagina dei contatti

Per maggiori informazioni sul Contratto è possibile contattare l'Impresa tramite:



raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Operazioni, Via Massaua 6, 20146 Milano**



posta elettronica all'indirizzo **info.generale@bancobpmvita.it**



telefono al numero **02 77002405** attivo dal lunedì al giovedì (9.00 - 17.00) e il venerdì (9.00 - 16.00), esclusi i giorni festivi

AREA RISERVATA BANCO BPM VITA

È possibile consultare la propria posizione assicurativa e gestire in via telematica le operazioni disponibili sul Contratto con l'accesso all'Area Riservata presente nell'home page del sito www.bancobpmvita.it, sezione "AREA RISERVATA".

L'utilizzo del servizio è gratuito e per la registrazione è richiesta l'indicazione del:

- Codice Fiscale o Partita Iva,
- numero di Proposta/Polizza attiva.

Per assistenza è possibile contattare l'Help desk dedicato:



con la compilazione del form disponibile nella sezione "AREA RISERVATA"



tramite telefono al numero 0422 1745985 attivo dal lunedì al giovedì (9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.30) e il venerdì (9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00), esclusi i giorni festivi

Glossario

DEFINIZIONI

Le definizioni contengono il significato attribuito ad alcuni termini all'interno del Contratto.

A	Arbitro Assicurativo	Il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, previsto dagli articoli 141, comma 7, del codice del consumo e 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, istituito presso l'IVASS e disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
	Assicurato	Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente.
B	Banca Distributrice	Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, oppure presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
	Beneficiario	Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.
C	Capitale Assicurato	Alla Data di Decorrenza è pari al Premio Unico versato (Capitale Assicurato Iniziale). Ad ogni Ricorrenza Annuale fino alla quinta compresa, il Capitale Assicurato è pari alla somma dei Premi versati (Unico ed eventuali Aggiuntivi) rivalutati ogni anno, al netto di eventuali Riscatti Parziali (Capitale Assicurato rivalutato).
	Capitale Assicurato Adeguato	Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale, successivamente adeguato ogni anno, tenuto conto di eventuali Premi Aggiuntivi e Riscatti Parziali effettuati successivamente alla quinta Ricorrenza Annuale.
	Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale	Capitale Assicurato maturato per effetto delle rivalutazioni alla quinta Ricorrenza Annuale. Costituisce la garanzia di conservazione secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni di Assicurazione.
	Capitale Assicurato di pertinenza	Quota parte del Capitale Assicurato allocata nelle singole Gestioni Separate secondo le percentuali di investimento prestabilite contrattualmente. La somma dei Capitali Assicurati di pertinenza delle Gestioni Separate costituisce il Capitale Assicurato.
	Caricamenti	Parte dei Premi versati dal Contraente trattenuta dall'Impresa a copertura dei Costi commerciali e amministrativi del Contratto. Il presente Contratto non prevede Caricamenti.
	Cessione del Contratto	Operazione tramite cui il Contraente sostituisce a sé un soggetto terzo nei rapporti giuridici derivanti dal Contratto, trasferendogli per intero così i diritti di cui gode e gli obblighi cui soggiace.
	Commissione di overperformance	Parte del Tasso medio di rendimento annuo realizzato da ciascuna Gestione Separata trattenuto dall'Impresa al superamento della soglia minima indicata nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
	Commissione di gestione	Parte del Tasso medio di rendimento annuo realizzato da ciascuna Gestione Separata trattenuto dall'Impresa in ogni Periodo di osservazione, secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
	Conclusione del Contratto	È il momento in cui il Contraente e, se diverso, l'Assicurato, sottoscrivono per accettazione la Proposta/Polizza, completa di tutte le informazioni richieste dalla vigente normativa.

	Condizioni di Assicurazione	Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto.
	Consolidamento	Meccanismo in base al quale il Tasso medio di rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal Contratto e quindi la rivalutazione delle Prestazioni Assicurate, viene acquisita in via definitiva dal Contratto e di conseguenza le prestazioni stesse non possono mai diminuire. Il presente Contratto non prevede il Consolidamento.
	Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il Contratto e versa i Premi all'Impresa.
	Contraenti Collegati	Contraenti Collegati a un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Il Contratto prevede una limitazione agli investimenti effettuati nelle singole Gestioni Separate da Contraenti tra loro collegati.
	Contratto	Il prodotto VERA VITA Rifugio Plus.
	Costi	Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi versati e/o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.
D	Data di Decorrenza	Giorno da cui il Contratto inizia a produrre i propri effetti e decorrono le coperture, a condizione che il Contraente abbia versato il Premio pattuito.
	Documento unico di rendicontazione annuale	Documento che contiene l'aggiornamento delle informazioni relative al Contratto, tra cui il valore della prestazione maturata, i Premi versati e il Valore di Riscatto.
	Durata del Contratto	Periodo temporale durante il quale il Contratto è efficace. Per il presente Contratto coincide con la vita dell'Assicurato.
E	Esclusioni	Rischi esclusi dalla copertura assicurativa prestata dall'Impresa, elencati in apposite clausole del Contratto.
F	Firma Digitale Remota	Un particolare tipo di firma elettronica basata su un certificato qualificato (che assicura l'identificazione univoca del titolare e rilasciato da certificatori accreditati), realizzata mediante un dispositivo per la generazione della firma che soddisfa i requisiti di sicurezza richiesti dalla vigente normativa, tra i quali l'utilizzo di una OTP (One Time Password).
G	Gestione Separata o Gestione Interna Separata	Un portafoglio d'investimenti creato dall'Impresa e gestito in modo separato rispetto al complesso delle attività gestite dall'Impresa stessa, in cui confluiscono i Premi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili, al netto dei costi se previsti. Il rendimento ottenuto da ciascuna Gestione Separata determina la rivalutazione/l'adeguamento da attribuire alle Prestazioni Assicurate.
	Giacenza media delle attività della Gestione Separata	È pari alla media dei saldi contabili delle attività investite nella Gestione Separata nel Periodo di osservazione. La Giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
I	Impignorabilità e Insequestrabilità	Principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
	Imposta sostitutiva	Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
	Impresa	Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto. Nella fattispecie: Banco BPM Vita S.p.A., via Massaua 6, 20146 Milano.
L	Legale Rappresentante	Persona fisica munita dei necessari poteri a compiere atti in nome e per conto di una società.
	Liquidazione	Pagamento ai Beneficiari delle somme dovute al verificarsi dell'evento assicurato.

M	Mediazione	Lo strumento di risoluzione alternativo delle controversie introdotto dal decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche.
	Misura di Partecipazione	È data dalla differenza tra i Tassi medi di rendimento annui realizzati dalle singole Gestioni Separate e le relative Commissioni di gestione oltre all'eventuale Commissione di <i>overperformance</i> . Viene applicata al Capitale Assicurato con le modalità e nei tempi indicati nelle Condizioni di Assicurazione. La Misura di Partecipazione non può risultare inferiore all'1,00% fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa) e inferiore allo 0,00% dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta Ricorrenza Annuale (compresa). Trascorsa la quinta Ricorrenza Annuale può essere positiva, negativa o nulla.
P	Pegno	Diritto reale costituito sulla prestazione assicurativa dovuta dall'Impresa e acquisito dal creditore del Contraente attraverso un apposito accordo con quest'ultimo affinché il creditore possa garantire il proprio credito attraverso la prestazione che potrebbe eventualmente percepire.
	Perfezionamento del Contratto	È il momento in cui, previa sottoscrizione della Proposta/Polizza, avviene il pagamento del Premio Unico.
	Periodo di osservazione	Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il Tasso medio di rendimento annuo delle singole Gestioni Separate.
	Premio	Importo da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal Contratto.
	Premio Aggiuntivo	Importo che il Contraente ha facoltà di versare nel corso della Durata del Contratto, secondo i termini e le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione.
	Premio Investito	I Premi che, al netto dei relativi Costi, vengono investiti nelle Gestioni Separate. Per il presente Contratto il Premio Investito coincide con il Premio versato in quanto non prevede Diritti fissi e Costi di Caricamento.
	Premio Unico	Importo che il Contraente versa all'Impresa in unica soluzione al momento del perfezionamento del Contratto.
	Premio versato	I Premi versati (Unico ed eventuali Aggiuntivi) che vengono investiti nelle Gestioni Separate secondo le percentuali prestabilite nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
	Prescrizione	Estinzione del diritto al pagamento delle Prestazioni Assicurate per mancato esercizio del diritto stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal momento in cui può essere richiesta la prestazione.
	Prestazioni Assicurate	Impegni assunti dall'Impresa nei confronti del Contraente.
	Pro rata temporis	È il meccanismo di applicazione della rivalutazione/dell'adeguamento della prestazione "in proporzione al tempo trascorso".
	Proposta/Polizza	Documento, sottoscritto dalle parti che, una volta pagato il Premio Unico, fornisce la prova dell'esistenza del Contratto.
R	Rappresentante Legale	Soggetto a cui è conferito il potere di rappresentare in alcuni atti - tra cui la sottoscrizione del Contratto - un soggetto minore di età e/o incapace di intendere e di volere nell'interesse del rappresentato.
	Recesso	Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.
	Regolamento della Gestione Separata	L'insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.
	Rendiconto annuale della Gestione Separata	Riepilogo dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.
	Revoca	Diritto del Contraente di revocare la Proposta/Polizza prima della Data

		di Decorrenza del Contratto.
	Ricorrenza Annuale	L'anniversario annuale della Data di Decorrenza del Contratto.
	Ricorrenze Quinquennali	Gli anniversari della Data di Decorrenza del Contratto che cadono ogni cinque anni a partire dalla quinta Ricorrenza Annuale, che non viene quindi considerata nella definizione specifica.
	Riscatto Parziale	Facoltà del Contraente di riscuotere in anticipo una parte della prestazione maturata al momento della richiesta.
	Riscatto Totale	Facoltà del Contraente di risolvere in anticipo il Contratto, chiedendo la Liquidazione delle somme maturate al momento della richiesta e determinate in base alle Condizioni di Assicurazione.
	Risultato finanziario della Gestione Separata	È costituito dai proventi finanziari di competenza, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel Periodo di osservazione. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione nel Risultato finanziario solo se effettivamente realizzate nel Periodo di osservazione.
S	Scadenza	Data indicata in Proposta/Polizza in cui cessano gli effetti del Contratto. Il presente Contratto non la prevede in quanto la relativa Durata coincide con la vita dell'Assicurato.
	Set informativo	L'insieme dei documenti contrattuali e precontrattuali predisposti dall'Impresa e consegnati in modo unitario al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. I documenti sono pubblicati nel sito internet dell'Impresa.
	Sinistro	Evento coincidente con il decesso dell'Assicurato.
	Società di revisione	Società diversa dall'Impresa di assicurazione che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.
T	Tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata	Corrisponde al tasso medio di rendimento relativi ai Periodi di osservazione annuali previsti nel Regolamento, determinati rapportando il Risultato finanziario della Gestione Separata alla Giacenza media delle attività della Gestione stessa nel relativo Periodo di osservazione.
V	Valore di Riscatto	Importo in Euro liquidabile in caso di Riscatto.
	Vincolo	Limitazione della facoltà del Contraente di esigere la prestazione assicurativa, quando è dovuta dall'Impresa.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I – Il prodotto VERA VITA Rifugio Plus

Che tipo di contratto è VERA VITA Rifugio Plus e quali sono le prestazioni?

Che cosa è assicurato e che cosa non è assicurato?

Ci sono limiti di copertura?

Articolo 1 – Caratteristiche del Contratto

VERA VITA Rifugio Plus è un contratto di assicurazione a vita intera e a Premio Unico.

Il Contratto prevede prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato.

Le prestazioni del Contratto sono direttamente collegate ai Risultati finanziari conseguiti dalle Gestioni Separate PRES EURO 2004, *Vera Stabilità* e ORIZZONTE.

Le caratteristiche delle Gestioni Separate sono descritte nei rispettivi Regolamenti allegati alle Condizioni di Assicurazione.

! La Gestione Separata è un portafoglio di investimenti gestito in modo separato dagli altri attivi detenuti dall'Impresa.

È assicurabile la persona fisica che:

✓ alla decorrenza del Contratto ha un'età anagrafica non superiore a 95 anni e sei mesi meno un giorno.

Non è assicurabile:

✓ la persona fisica che ha un'età pari o superiore a 95 anni e sei mesi.

Al momento della sottoscrizione il Contraente deve:

✓ essere capace di agire;

✓ avere in Italia la residenza, intesa come luogo in cui il Contraente ha dimora abituale o, se diverso, il domicilio abituale, inteso come sede principale dei propri affari;

✓ in caso di persona giuridica avere la sede legale in Italia;

✓ intrattenere un rapporto di conto corrente con la Banca Distributrice.

! La **capacità di agire** è l'idoneità del soggetto a porre in essere atti giuridici e contratti.

È capace di agire il soggetto maggiorenne, che non è stato interdetto, inabilitato, sottoposto ad amministrazione di sostegno o ad altre misure che limitano la capacità di stipulare contratti.

Se il soggetto è minore di età e/o incapace di intendere e di volere, il Contratto può essere sottoscritto esclusivamente da un Rappresentante Legale, in virtù di un precedente provvedimento del Giudice Tutelare, che gli ha attribuito i necessari poteri per la sottoscrizione del Contratto.

La realizzazione, distribuzione ed esecuzione del Contratto possono comportare situazioni di conflitto di interessi, per maggiori dettagli si rimanda all'informativa riportata al seguente link: www.bancobpmvita.it/conflitti-di-interesse.

In ogni caso l'Impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.

Articolo 2 – Prestazioni Assicurate

Il Contratto prevede Prestazioni Assicurate sotto forma di capitale.

In caso di decesso dell'Assicurato è prevista una Prestazione Assicurata calcolata come segue:

- **nel caso in cui l'evento avviene entro la quinta Ricorrenza Annuale (compresa)** sarà liquidato un importo pari al Capitale Assicurato rivalutato alla data di decesso, **con la garanzia di rendimento minimo pari all'1,00% annuo fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa) e pari allo 0,00% annuo dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta (compresa);**
- **nel caso in cui l'evento avviene oltre la quinta Ricorrenza Annuale** corrisponderà all'importo maggiore tra:
 - il Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente alla suddetta Ricorrenza Annuale;

- il Capitale Assicurato Adeguato alla data di decesso.

Di conseguenza la Prestazione Assicurata non potrà mai essere inferiore al Capitale Assicurato rivalutato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente (garanzia di conservazione del Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale del Contratto).

Il Capitale Assicurato rivalutato/adeguato è dato dalla somma dei Capitali Assicurati di pertinenza delle Gestioni Separate rispettivamente rivalutati/adeguati annualmente fino alle date di riferimento.

✓ **Esempio di calcolo della Prestazione in caso di decesso dopo la quinta Ricorrenza Annuale:**

- Data di Decorrenza: 01/06/2025
- Data di decesso: 01/06/2034
- Data di versamento Premio Aggiuntivo: 01/06/2033
(successiva alla quinta Ricorrenza Annuale)
- Premio Unico: € 20.000,00
(di cui PRES EURO 2004 € 10.000,00, Vera Stabilità € 6.600,00, ORIZZONTE € 3.400,00)
- Premio Aggiuntivo: € 5.000,00
(di cui PRES EURO 2004 € 2.500,00, Vera Stabilità € 1.650,00, ORIZZONTE € 850,00)
- Riscatti Parziali: € 0,00

Capitale Assicurato rivalutato alla quinta Ricorrenza Annuale = € 22.000,00 di cui:

PRES EURO 2004: € 11.450,00

Vera Stabilità: € 6.950,00

ORIZZONTE: € 3.600,00

Capitale Assicurato rivalutato alla quinta Ricorrenza Annuale maggiorato dei Premi Aggiuntivi e

diminuito dei Riscatti Parziali, effettuati dopo tale Ricorrenza =

€ 22.000,00 + € 5.000,00 - € 0,00 = € 27.000,00

Capitale Assicurato Adeguato alla data di decesso = € 29.500,00 di cui:

PRES EURO 2004: € 15.400,00

Vera Stabilità: € 9.100,00

ORIZZONTE: € 5.000,00

Si calcola l'importo maggiore tra:

€ 27.000,00

€ 29.500,00 (importo maggiore)

si ottiene così la Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

I Beneficiari ricevono la somma di € 29.500,00

I valori indicati sono solo esemplificativi.

Analoga prestazione è prevista in caso di Riscatto esercitato con effetto alle Ricorrenze Quinquennali. Per maggiori dettagli si rinvia al successivo Articolo 8.

Per maggiori dettagli sulle modalità di rivalutazione e adeguamento della Prestazione Assicurata si rinvia al successivo Articolo 10, punto B. 1.

Articolo 3 – Esclusioni e rischio morte

Il Contratto **non** prevede Esclusioni.

Il Contratto opera **senza limiti territoriali** e **senza tener conto** dei cambiamenti di professione e delle attività extraprofessionali dell'Assicurato.

Sezione II – Pagamento del Premio, Conclusione del Contratto, Durata e Riscatto

Quando e come devo pagare?

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Come posso revocare la Proposta/Polizza o recedere dal Contratto?

È previsto il Riscatto?

Articolo 4 – Premi

Il Contratto prevede il versamento di un **Premio Unico**.

L'importo **minimo** del Premio Unico è pari a € 5.000,00 e l'importo **massimo** è pari a € 199.999,99.

Il Premio Unico **NON** è frazionabile.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla Data di Decorrenza il Contraente può effettuare versamenti di **Premi Aggiuntivi** di importo non inferiore a € 2.500,00.

L'Impresa può, in qualsiasi momento, non consentire il versamento di Premi Aggiuntivi.

4.1 Limiti di investimento dei Premi

Limiti di investimento del Contratto

Ciascun Premio versato sul Contratto (Unico e Aggiuntivi) viene ripartito nelle Gestioni Separate in base alle seguenti percentuali predefinite e non modificabili:

- 50% in PRES EURO 2004;
- 33% in *Vera Stabilità*;
- 17% in ORIZZONTE.

Limiti di investimento delle Gestioni Separate

Il singolo Contraente o più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi non possono effettuare, considerando tutti i contratti collegati a ciascuna delle tre Gestioni Separate in capo ai soggetti menzionati, versamenti superiori a:

- **PRES EURO 2004**
 - € 2.500.000,00 nel corso dell'anno solare;
 - € 10.000.000,00 a livello complessivo (al netto di Liquidazioni già effettuate).
- **Vera Stabilità**
 - € 10.000.000,00 nel corso dell'anno solare;
 - € 10.000.000,00 a livello complessivo (al netto di Liquidazioni già effettuate).
- **ORIZZONTE**
 - € 10.000.000,00 nel corso dell'anno solare;
 - € 10.000.000,00 a livello complessivo (al netto di Liquidazioni già effettuate).

Le caratteristiche delle Gestioni Separate, inclusi i criteri ed i limiti dei relativi investimenti, sono disciplinate dai Regolamenti allegati alle Condizioni di Assicurazione.

4.2 Modalità di pagamento dei Premi

I Premi (Unico ed eventuali Aggiuntivi) **possono essere versati esclusivamente per il tramite della Banca Distributrice** mediante addebito diretto sul conto corrente che il Contraente intrattiene presso la Banca Distributrice stessa.

Se il Contraente interrompe i rapporti con la Banca Distributrice ha comunque il diritto a proseguire il Contratto.

! Per comprendere quali Costi sono applicati al prodotto consultare l'Articolo 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione. **È importante** prendere visione e comprendere l'ammontare, la tipologia e la modalità di applicazione dei Costi perché questi incidono sulla Prestazione Assicurata che il Contraente o i Beneficiari designati ricevono al momento del decesso dell'Assicurato.

Articolo 5 - Conclusione, Perfezionamento e Durata del Contratto

Il Contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta/Polizza è sottoscritta da parte del Contraente e se diverso da questo dall'Assicurato.

Il Contratto si perfeziona il giorno in cui viene corrisposto il Premio Unico.

La Data di Decorrenza del Contratto coincide con la data di versamento del Premio Unico ed è riportata in Proposta/Polizza o nella lettera di conferma per le sottoscrizioni a distanza mediante Firma Digitale Remota.

La sottoscrizione può avvenire mediante:

- a) firma autografa su documento cartaceo;
- b) firma elettronica avanzata (firma realizzata su tablet), previo specifico consenso al trattamento dei dati personali da parte del Contraente e dell'Assicurato.
- c) Firma Digitale Remota, ove consentito dalla Banca Distributrice, come disciplinata dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e relative norme di attuazione.

Nei casi b) e c), la Proposta/Polizza viene emessa sotto forma di documento informatico tale da soddisfare i

requisiti della forma scritta nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Il Contratto è a vita intera, pertanto la sua Durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Articolo 6 - Revoca

Il Contraente può **revocare** la Proposta/Polizza fino alla Data di Decorrenza.

La Revoca può essere esercitata tramite una **comunicazione scritta all'Impresa da cui emerge con chiarezza la volontà di revocare la Proposta/Polizza, corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità** del Contraente o del Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica, e inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Portafoglio Vita, Via Massaua, 6, 20146 Milano;**

pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.

Non è richiesto l'invio dei documenti già presentati e ancora in corso di validità.

Articolo 7 - Recesso

Il Contraente può **recedere** dal Contratto entro **30 giorni** dalla Data di Decorrenza.

Il Recesso può essere esercitato tramite una **comunicazione scritta all'Impresa da cui emerge con chiarezza la volontà di recedere dalla Proposta/Polizza**, inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Portafoglio Vita, Via Massaua, 6, 20146 Milano;**
- pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it.

In tutti i casi sopraindicati, il Recesso ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della comunicazione.

La **richiesta di Recesso** deve essere **corredata** dai seguenti documenti:

- copia di un documento di identità del Contraente o del Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica, in corso di validità;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento.

Non è richiesto l'invio dei documenti già presentati e ancora in corso di validità.

Entro **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente il Premio Unico versato.

Se il Contratto è stato dato in Pegno o comunque vincolato, oppure quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di Recesso richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

Articolo 8 - Riscatto

Trascorso almeno **un anno** dalla Data di Decorrenza, è possibile richiedere il **Riscatto Totale o il Riscatto Parziale** del Contratto.

Il Riscatto può essere esercitato tramite una **comunicazione scritta all'Impresa** inviata tramite:

- **la filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto, sottoscrivendo il modulo messo a disposizione dalla Banca Distributrice stessa;**
- raccomandata A/R indirizzata a **Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Liquidazioni, Via Massaua 6, 20146 Milano;**
- pec (SOLO se il Contraente possiede un indirizzo di posta elettronica certificata) indirizzata a gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it

La **richiesta di Riscatto** deve essere **corredata da**:

- copia di un documento di identità del Contraente in corso di validità;
- se il Contraente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del Legale Rappresentante, nonché di un documento attestante i relativi poteri;
- indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN) su cui effettuare il pagamento;
- modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta;
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto.

Non è richiesto l'invio dei documenti già presentati e ancora in corso di validità.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un'indagine più approfondita, l'Impresa può richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.

Se il Contratto è stato dato in Pegno o comunque vincolato oppure quando il Contraente e il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio, le operazioni di Riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario e/o del Beneficiario.

Attenzione! In caso di **Riscatto Parziale**, il Contraente deve indicare l'ammontare dell'importo da riscattare. Il Riscatto Parziale è ammesso solo se:

- l'ammontare dell'importo richiesto è almeno pari a € 1.000,00;
- il capitale residuo del Contratto a seguito dell'operazione è almeno pari a € 2.500,00.

L'ammontare sarà disinvestito dalle Gestioni Separate in base alla percentuale investita alla data di ricezione della richiesta di Riscatto presso l'Impresa.

Il Riscatto Parziale comporta una riduzione delle prestazioni pari all'importo riscattato e ai Costi in caso di Riscatto, se applicabili.

In caso di Riscatto Totale è prevista la liquidazione di un Valore di Riscatto calcolato in base alla data di ricezione della richiesta di Riscatto presso l'Impresa:

- **nel caso in cui perviene entro la quinta Ricorrenza Annuale (compresa)** è pari al Capitale Assicurato rivalutato alla data della richiesta, al netto della % di Costi in caso di Riscatto indicata al successivo Articolo 9, applicabile fino al giorno antecedente la data in cui cade la quinta Ricorrenza Annuale. **È prevista una garanzia di rendimento minimo pari all'1,00% annuo fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa) e pari allo 0,00% annuo dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta (compresa);**
- **nel caso in cui perviene oltre la quinta Ricorrenza Annuale** il Valore di Riscatto corrisponde al Capitale Assicurato Adeguato alla data della richiesta, ad eccezione dei **Riscatti Totali richiesti con effetto alle Ricorrenze Quinquennali del Contratto**, ossia gli anniversari della Data di Decorrenza del Contratto che cadono ogni cinque anni a partire dalla quinta Ricorrenza Annuale, che non viene quindi considerata nella definizione specifica.

Solo nel caso in cui il Contraente chiede il Riscatto Totale con effetto alle Ricorrenze Quinquennali il Valore di Riscatto è pari all'importo maggiore tra:

- il Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente alla suddetta Ricorrenza Annuale;
- il Capitale Assicurato Adeguato alla data della Ricorrenza Quinquennale di riferimento.

Di conseguenza il Valore di Riscatto non potrà mai essere inferiore al Capitale Assicurato rivalutato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente (garanzia di conservazione del Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale del Contratto).

Nessuna garanzia è prestata dall'Impresa in caso di Riscatto con effetto in date diverse dalle Ricorrenze Quinquennali.

Il Capitale Assicurato rivalutato/adeguato è dato dalla somma dei Capitali Assicurati di pertinenza delle Gestioni Separate rispettivamente rivalutati/adeguati annualmente fino alle date di riferimento.

✓ Esempio di calcolo del Valore di Riscatto:

1) dopo la quinta Ricorrenza Annuale (senza garanzia di conservazione)

- Data di Decorrenza: 01/06/2025
- Data di ricezione della richiesta di Riscatto: 01/12/2032
- Ricorrenza Annuale immediatamente precedente: 01/06/2032
- Giorni utilizzati ai fini dell'adeguamento pro rata: 180
- Calcolo pro rata annuo: $180 / 365 = 0,50$
- Costo in caso di Riscatto: € 0,00
- Premio Unico: € 10.000,00
- Capitale Assicurato al 01/06/2032: € 11.470,00 di cui:
 - PRES EURO 2004: € 6.033,00
 - Vera Stabilità: € 3.556,00
 - ORIZZONTE € 1.881,00
- Misura di Partecipazione in caso di Riscatto a dicembre 2032:
 - PRES EURO 2004: 2,32%
 - Vera Stabilità: 1,43%
 - ORIZZONTE: 2,42%

Capitale Assicurato Adeguato PRES EURO 2004 al 01/12/2032

$$€ 6.033,00 \times (1 + 2,32\%)^{0,50} = € 6.102,61$$

Capitale Assicurato Adeguato Vera Stabilità al 01/12/2032

$$€ 3.556,00 \times (1 + 1,43\%)^{0,50} = € 3.581,27$$

Capitale Assicurato Adeguato ORIZZONTE al 01/12/2032

$$€ 1.881,00 \times (1 + 2,42\%)^{0,50}$$

$$= € 1.903,60$$

Valore di Riscatto al 01/12/2032

$$= € 6.102,61 + € 3.581,27 + € 1.903,60$$

$$= € 11.587,48$$

2) con effetto alla decima Ricorrenza Annuale (con garanzia di conservazione)

- Data di Decorrenza: 01/06/2025
- Data effetto della richiesta di Riscatto: 01/06/2035
- Ricorrenza Annuale immediatamente precedente: 01/06/2034
- Costo in caso di Riscatto: € 0,00
- Premio Unico: € 10.000,00
- Versamenti Aggiuntivi: € 0,00
- Riscatti Parziali: € 0,00
- **Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale: € 11.015,00** di cui:
 - PRES EURO 2004: € 5.741,00
 - Vera Stabilità: € 3.466,00
 - ORIZZONTE: € 1.808,00

Capitale Assicurato Adeguato PRES EURO 2004 al 01/06/2035

$$= € 6.949,00$$

Capitale Assicurato Adeguato Vera Stabilità al 01/06/2035

$$= € 3.702,00$$

Capitale Assicurato Adeguato ORIZZONTE al 01/06/2035

$$= € 1.528,00$$

si calcola l'Importo maggiore tra:

- **Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale: € 11.015,00**

- **Capitale Assicurato Adeguato alla decima Ricorrenza Annuale:**
 $€ 6.949,00 + € 3.702,00 + € 1.528,00 = € 12.179,00$ (Importo maggiore)

si ottiene così il Valore di Riscatto

Il Contraente riceve la somma di € 12.179,00

I valori indicati sono solo esemplificativi.

Per data di ricezione della richiesta di Riscatto si intende:

- la data apposta sulla richiesta effettuata per il tramite della filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto oppure
- la data di ricezione presso l'Impresa della lettera raccomandata o della pec con la richiesta.

Il Riscatto Totale con effetto alle Ricorrenze Quinquennali può essere richiesto con le medesime modalità e documentazione sopra indicate. In aggiunta, perché la richiesta sia accolta, deve:

- giungere all'Impresa nel Periodo di Prenotazione indicato nella tabella seguente (identificato in funzione della corrispondente Ricorrenza Quinquennale di riferimento);
- specificare la Ricorrenza Quinquennale corrispondente al Periodo di Prenotazione. La richiesta, se inviata mediante raccomandata A/R o pec, si considera ricevuta alla data di ricezione della stessa dall'Impresa.

RISCATTO TOTALE CON EFFETTO ALLE RICORRENZE QUINQUENNALI

Ricorrenza Quinquennale di riferimento	Periodo di Prenotazione
10 ^a Ricorrenza Annuale	Richiesta ricevuta nei 90 giorni antecedenti la decima Ricorrenza Annuale ed entro 4 giorni lavorativi dalla decima Ricorrenza Annuale stessa.
15 ^a Ricorrenza Annuale	Richiesta ricevuta nei 90 giorni antecedenti la quindicesima Ricorrenza Annuale ed entro 4 giorni lavorativi dalla quindicesima Ricorrenza Annuale stessa.
20 ^a Ricorrenza Annuale*	Richiesta ricevuta nei 90 giorni antecedenti la ventesima Ricorrenza Annuale ed entro 4 giorni lavorativi dalla ventesima Ricorrenza Annuale stessa.

**Così analogamente per tutte le Ricorrenze Quinquennali successive.*

Il Riscatto con effetto alle Ricorrenze Quinquennali può essere annullato dal Contraente, purché la notifica di annullamento giunga all'Impresa entro il Periodo di Prenotazione di riferimento.

Nel corso del Periodo di Prenotazione è possibile inviare all'Impresa richieste di Riscatto Parziale e di Riscatto Totale senza effetto ad una Ricorrenza Quinquennale (quindi senza garanzia di conservazione del Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale del Contratto).

Il Riscatto Parziale e Totale prevede i Costi elencati all'Articolo 9 che segue.

! In caso di Riscatto il Contraente potrebbe ricevere un importo inferiore alle somme versate.

L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta secondo quanto previsto al successivo Articolo 12, punto 12.2.

Il singolo Contraente o più Contraenti Collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi non possono effettuare nel corso dell'anno solare, considerando tutti i contratti collegati a ciascuna delle tre Gestioni Separate in capo ai soggetti menzionati, Riscatti superiori a:

- **per PRES EURO 2004**, al capitale relativo a € 5.000.000,00 di Premi versati (escluse le somme relative a pagamenti di prestazioni per decesso dell'Assicurato e Scadenze contrattuali);
- **Vera Stabilità e ORIZZONTE**, al capitale relativo a € 10.000.000,00 di Premi versati nelle singole Gestioni Separate (escluse le somme relative a pagamenti di prestazioni per decesso dell'Assicurato e Scadenze contrattuali).

Per maggiori dettagli sulle modalità di rivalutazione e adeguamento si rinvia al successivo Articolo 10, punto B. 2.

Sezione III – Costi e rendimenti del prodotto

Quali costi devo sostenere?

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Come è investito il Premio versato?

Articolo 9 - Costi

I Costi e le spese associati al Contratto sono disciplinati nelle tabelle di seguito.

Il Contratto non prevede **Costi di Caricamento** né **Diritti fissi**.

Il Contratto prevede una **Commissione di gestione annua** delle Gestioni Separate PRES EURO 2004, *Vera Stabilità* e ORIZZONTE pari a **1,00%** applicata al Tasso medio di rendimento annuo realizzato da ciascuna Gestione Separata in ogni Periodo di osservazione. Fino alla quinta Ricorrenza Annuale compresa, con riferimento a ciascuna Gestione Separata, non è trattenuta la Commissione di gestione annua se il Tasso medio di rendimento annuo realizzato risulta uguale o inferiore alla garanzia di rendimento minimo (pari all'1,00% annuo fino alla terza Ricorrenza Annuale compresa e pari allo 0,00% annuo dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta compresa).

Alla Commissione di gestione annua si aggiunge una **Commissione di overperformance** se il Tasso medio di rendimento annuo delle singole Gestioni Separate è superiore al 3,50%.

La Commissione di *overperformance* è pari al 10% della differenza tra il Tasso medio di rendimento annuo di ciascuna Gestione Separata e un coefficiente fisso, uguale al 3,50%.

✓ Esempio di calcolo della Commissione di overperformance:

- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione PRES EURO 2004: 3,90%
- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione *Vera Stabilità*: 3,60%
- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione ORIZZONTE: 3,50%
- Commissioni di gestione: 1,00%

$$10\% \times (\text{Tasso lordo di rendimento annuo della Gestione PRES EURO 2004} - 3,50\%) = 10\% \times (3,90\% - 3,50\%) =$$

0,04% Commissione di overperformance PRES EURO 2004

$$10\% \times (\text{Tasso medio di rendimento annuo della Gestione } \textit{Vera Stabilità} - 3,50\%) = 10\% \times (3,60\% - 3,50\%) =$$

0,01% Commissione di overperformance Vera Stabilità

$$10\% \times (\text{Tasso lordo di rendimento annuo della Gestione ORIZZONTE} - 3,50\%) = 10\% \times (3,50\% - 3,50\%) =$$

0,00% Commissione di overperformance ORIZZONTE

I valori indicati sono solo esemplificativi.

Il Contratto prevede i seguenti **Costi in caso di Riscatto o Penale di Riscatto** (Totale e Parziale), applicati nel calcolo del Valore di Riscatto come indicato al precedente Articolo 8:

Data di ricezione della richiesta di Riscatto da parte dell'impresa	Costo
trascorso 1 anno dalla Data di Decorrenza ed entro la terza Ricorrenza Annuale (esclusa)	1,50%
tra la terza Ricorrenza Annuale (compresa) e la quarta (esclusa)	1,00%
tra la quarta Ricorrenza Annuale (compresa) e la quinta (esclusa)	0,50%
dalla quinta Ricorrenza Annuale (compresa)	0,00%

✓ **Esempio di calcolo del Costo in caso di Riscatto:**

- Data di Decorrenza: 01/06/2025
- Data di ricezione della richiesta di Riscatto: 01/12/2028
- Capitale Assicurato rivalutato alla data della richiesta di Riscatto: € 12.350,00
- Costo in caso di Riscatto applicabile: 1,00%

$$\text{Valore di Riscatto} = \text{Capitale Assicurato rivalutato} \times (1 - \text{Costo in caso di Riscatto})$$

$$€ 12.350,00 \times (1 - 1,00\%) = € 12.226,50$$

I valori indicati sono solo esemplificativi.

Nell'ambito di specifiche campagne commerciali e al verificarsi di condizioni particolari che potrebbero riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Contraente e la relativa situazione assicurativa, l'ammontare del Premio corrisposto e i prodotti sottoscritti, potranno essere applicati da parte dell'Impresa e dell'Intermediario sconti e agevolazioni sui Costi dello specifico Contratto.

Potranno inoltre essere previsti da parte dell'Impresa e dell'Intermediario, che ne determineranno tempo per tempo le relative condizioni, sconti e agevolazioni sui Costi applicabili in linea generale ai Contraenti.

Articolo 10 - Modalità di partecipazione ai Risultati finanziari realizzati dalle Gestioni Separate

I Premi sono conferiti nelle Gestioni Separate nel rispetto delle seguenti percentuali predeterminate: 50% in PRES EURO 2004, 33% in *Vera Stabilità*, 17% in ORIZZONTE.

Le somme conferite nella Gestioni Separate sono investite dall'Impresa in attività mobiliari (titoli di stato, obbligazioni, azioni ecc.) producendo per ciascuna ogni anno un Risultato finanziario.

Il valore complessivo delle attività mobiliari presenti nelle Gestioni Separate non può essere inferiore all'importo totale degli impegni assunti contrattualmente dall'Impresa.

L'Impresa dichiara ogni anno il Risultato finanziario e i Tassi medi di rendimento per ciascuna Gestione Separata.

Il Tasso medio di rendimento di ogni Gestione Separata viene determinato al termine di ciascun mese, con riferimento al Periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi di calendario precedenti. Ai fini della certificazione annuale si fa riferimento al tasso medio di rendimento della Gestione Interna Separata determinato relativamente al Periodo di osservazione.

A) Misura di Partecipazione

Con riferimento a ciascuna Gestione Separata l'Impresa determina la relativa **Misura di Partecipazione** (o rendimento netto riconosciuto), pari al Tasso medio di rendimento annuo della singola Gestione Separata, diminuito della Commissione di gestione annua e della Commissione di overperformance applicabili in base a quanto indicato al precedente Articolo 9.

La Misura di Partecipazione annua riferita a ciascuna Gestione Separata non può in ogni caso risultare:

- inferiore all'1,00% fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa);
- inferiore allo 0,00% dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta (compresa).

Con riferimento a ciascuna Gestione Separata, la Commissione di gestione annua non è trattenuta se il Tasso medio di rendimento annuo realizzato risulta inferiore alla garanzia di rendimento minimo sopra descritta.

Attenzione! Dopo la quinta Ricorrenza Annuale la Misura di Partecipazione può essere positiva, negativa o pari a zero. In caso di decesso dell'Assicurato o Riscatto con effetto alle Ricorrenze Quinquennali del Contratto, l'Impresa garantisce la corresponsione dell'importo maggiore tra:

- il Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente alla suddetta Ricorrenza Annuale;
- il Capitale Assicurato Adeguato alla data di decesso o alla data della Ricorrenza Quinquennale di effetto del Riscatto prescelta.

Di conseguenza, nel periodo considerato, l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di Riscatto con effetto alle Ricorrenze Quinquennali del Contratto non potrà mai essere inferiore al Capitale Assicurato rivalutato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente (garanzia di conservazione del Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale del Contratto).

Nessuna garanzia è prestata dall'Impresa in caso di Riscatto con effetto in date diverse dalle Ricorrenze Quinquennali.

Il Capitale Assicurato rivalutato/adeguato è dato dalla somma dei Capitali Assicurati di pertinenza delle Gestioni Separate rispettivamente rivalutati/adeguati annualmente fino alle date di riferimento.

Fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa) - garanzia di rendimento minimo 1,00%		
Tasso di rendimento medio annuo di ogni Gestione Separata	Misura di Partecipazione di ogni Gestione Separata	Commissione di gestione di ogni Gestione Separata
inferiore o uguale 1,00%	1,00% pari al rendimento minimo garantito	0,00% ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 1,00% - Misura di Partecipazione = 1,00% Commissione di gestione effettivamente trattenuta = $1,00\% - 1,00\% = 0,00\%$
maggiore di 1,00% e inferiore o uguale a 2,00%	1,00% pari al rendimento minimo garantito	in misura tale da consentire, in ogni caso, al Contraente il rendimento minimo garantito pari all'1,00% ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 1,50% - Misura di Partecipazione = 1,00% Commissione di gestione effettivamente trattenuta = $1,50\% - 1,00\% = 0,50\%$
maggiore di 2,00% e inferiore o uguale a 3,50%	determinata in funzione del Tasso di rendimento medio annuo ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 2,50% - Commissione di gestione = 1,00% Misura di Partecipazione = $2,50\% - 1,00\% = 1,50\%$ (maggiore del rendimento minimo garantito)	1,00%
maggiore di 3,50%	determinata in funzione del Tasso di rendimento medio annuo ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 3,60% - Commissione di gestione = 1,00% - Commissione di overperformance 0,01% Misura di Partecipazione = $3,60\% - 1,00\% - 0,01\% = 2,59\%$ (maggiore del rendimento minimo garantito)	1,00% + Commissione di overperformance

Dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta (compresa) - garanzia di rendimento minimo 0.00%		
Tasso di rendimento medio annuo di ogni Gestione Separata	Misura di Partecipazione di ogni Gestione Separata	Commissione di gestione di ogni Gestione Separata
inferiore o uguale 0,00%	0,00% pari al rendimento minimo garantito	0,00% ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 0,00% - Misura di Partecipazione = 0,00% Commissione di gestione effettivamente trattenuta = $0,00\% - 0,00\% = 0,00\%$
maggiore di 0,00% e inferiore o uguale a 1,00%	0,00% pari al rendimento minimo garantito	in misura tale da consentire, in ogni caso, al Contraente il rendimento minimo garantito pari allo 0,00% ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 0,60% - Misura di Partecipazione = 0,00% Commissione di gestione effettivamente trattenuta = $0,60\% - 0,00\% = 0,60\%$
maggiore di 1,00% e inferiore o uguale a 3,50%	determinata in funzione del Tasso di rendimento medio annuo ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 2,00% - Commissione di gestione = 1,00% Misura di Partecipazione = $2,00\% - 1,00\% = 1,00\%$ (maggiore del rendimento minimo garantito)	1,00%
maggiore di 3,50%	determinata in funzione del Tasso di rendimento medio annuo ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 3,90% - Commissione di gestione = 1,00% - Commissione di overperformance 0,04% Misura di Partecipazione = $3,90\% - 1,00\% - 0,04\% = 2,86\%$ (maggiore del rendimento minimo garantito)	1,00% + Commissione di overperformance

Dopo la quinta Ricorrenza Annuale (compresa)		
Tasso di rendimento medio annuo di ogni Gestione Separata	Misura di Partecipazione di ogni Gestione Separata	Commissione di gestione di ogni Gestione Separata
inferiore o uguale a 3,50%	determinata in funzione del Tasso di rendimento medio annuo ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 3,40% - Commissione di gestione = 1,00% $Misura\ di\ Partecipazione = 3,40\% - 1,00\% = 2,40\%$	1,00%
maggiore di 3,50%	determinata in funzione del Tasso di rendimento medio annuo ✓Esempio: - Tasso di rendimento medio annuo = 3,70% - Commissione di gestione = 1,00% - Commissione di overperformance = 1,00% $Misura\ di\ Partecipazione = 3,70\% - 1,00\% - 0,02\% = 2,68\%$	1,00% + Commissione di overperformance

Il **Periodo di osservazione** del Tasso medio di rendimento annuo di ogni Gestione Separata decorre:

- **per PRES EURO 2004 e ORIZZONTE**, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;
- **per Vera Stabilità**, dal 1° novembre al 31 ottobre successivo.

B) Modalità di applicazione della Misura di Partecipazione

In occasione di ogni Ricorrenza Annuale (data di rivalutazione fino alla quinta Ricorrenza Annuale compresa o data di adeguamento dopo la quinta Ricorrenza Annuale), la Misura di Partecipazione viene applicata nei seguenti termini:

- **fino alla quinta Ricorrenza Annuale (compresa)**, il Premio Unico - alla prima Ricorrenza Annuale - o il Capitale Assicurato alla data di rivalutazione immediatamente precedente viene rivalutato applicando la Misura di Partecipazione di cui alla precedente lettera A), per un anno intero, fino alla data di rivalutazione di riferimento.

Con riferimento ai Premi Aggiuntivi eventualmente versati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente ogni data di rivalutazione, la Misura di Partecipazione viene applicata pro rata temporis, ossia per il tempo che intercorre tra la data di accredito del versamento e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo si tiene conto di eventuali Riscatti Parziali effettuati nell'anno che precede ogni data di rivalutazione.

È prevista una garanzia di rendimento minimo pari all'1,00% annuo fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa) e pari allo 0,00% annuo dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta (compresa);

- **dopo la quinta Ricorrenza Annuale**, il Capitale Assicurato alla data di rivalutazione/adequamento immediatamente precedente viene adeguato applicando la Misura di Partecipazione di cui alla precedente lettera A) per un anno intero, fino alla data di adeguamento di riferimento.

Con riferimento ai Premi Aggiuntivi eventualmente versati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente ogni data di rivalutazione, la Misura di Partecipazione viene applicata pro rata temporis, ossia per il tempo che intercorre tra la data di accredito del versamento e la data di adeguamento di riferimento.

Si precisa che nel calcolo si tiene conto di eventuali Riscatti Parziali effettuati nell'anno che precede ogni data di rivalutazione.

La Misura di Partecipazione annua può essere positiva, negativa o nulla. In caso di decesso dell'Assicurato e in caso di Riscatto con effetto alle Ricorrenze Quinquennali del Contratto è prevista una garanzia di conservazione del Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale descritta alla precedente lettera A).

Non è previsto il consolidamento annuo, di conseguenza le partecipazioni ai Risultati finanziari, una volta comunicate al Contraente, non sono acquisite in via definitiva. Dopo la quinta Ricorrenza Annuale, se in

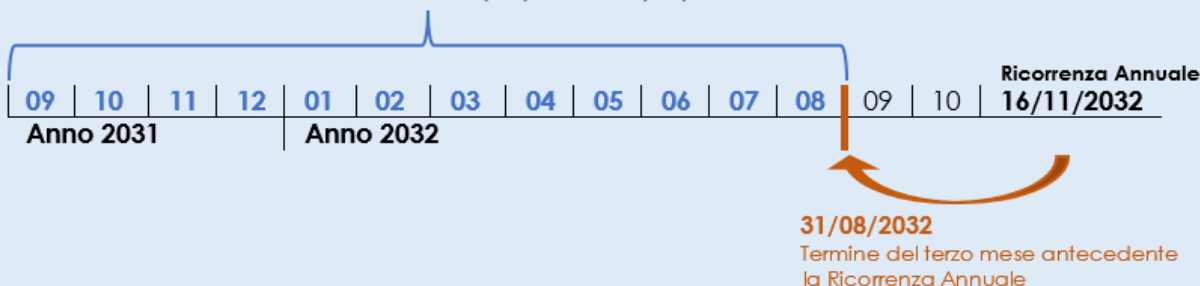
fase di adeguamento del Capitale Assicurato la Misura di Partecipazione annua è negativa, lo stesso può risultare inferiore rispetto a quello in vigore alla data di rivalutazione/adeguamento immediatamente precedente.

Il Capitale Assicurato rivalutato/adeguato è dato dalla somma dei Capitali Assicurati di pertinenza delle Gestioni Separate rispettivamente rivalutati/adeguati annualmente fino alle date di riferimento.

Con riferimento a ciascuna Gestione Separata il Tasso medio di rendimento annuo adottato ai fini del calcolo della Misura di Partecipazione da applicare al Capitale Assicurato di pertinenza e alla quota parte dei Premi Aggiuntivi eventualmente versati è quello conseguito nei dodici mesi che terminano nel terzo mese antecedente la Ricorrenza Annuale di riferimento.

✓ **Esempio di identificazione del Tasso medio di rendimento annuo applicabile:**

Si considera il Tasso medio di rendimento delle Gestioni Separate nel Periodo di osservazione: 1/09/2031 – 31/08/2032



✓ **Esempi di applicazione della Misura di Partecipazione:**

(1) ALLA PRIMA RICORRENZA ANNUALE

- Premio Unico versato: € 16.000,00;
- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata PRES EURO 2004: **3,50%**;
- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata Vera Stabilità: **0,80%**;
- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata ORIZZONTE: **1,40%**;
- Commissioni di gestione: **1,00%**;
- Misura di Partecipazione PRES EURO 2004: $3,50\% - 1,00\% = 2,50\%$;
- Misura di Partecipazione Vera Stabilità: $0,80\% - 1,00\% = -0,20\%$ (risultato inferiore al rendimento minimo garantito, quindi pari a **1,00%**);
- Misura di Partecipazione ORIZZONTE: $1,40\% - 1,00\% = 0,40\%$ (risultato inferiore al rendimento minimo garantito, quindi pari a **1,00%**);
- Versamento aggiuntivi: € 0,00;
- Riscatti Parziali effettuati: € 0,00;

Capitale Assicurato rivalutato di pertinenza PRES EURO 2004:

$$€ 8.000,00 \times (1 + 2,50\%) = € 8.200,00$$

Capitale Assicurato rivalutato di pertinenza Vera Stabilità:

$$€ 5.280,00 \times (1 + 1,00\%) = € 5.332,80$$

Capitale Assicurato rivalutato di pertinenza ORIZZONTE:

$$€ 2.720,00 \times (1 + 1,00\%) = € 2.747,20$$

Capitale Assicurato rivalutato:

$$€ 8.200,00 + € 5.332,80 + € 2.747,20 = € 16.280,00$$

(2) ALLA SETTIMA RICORRENZA ANNUALE

- Premio Unico versato: € 16.000,00;
- Capitale Assicurato alla sesta Ricorrenza Annuale: € 17.982,00 (di cui PRES EURO 2004 € 9.422,00, Vera Stabilità € 5.612,00, ORIZZONTE € 2.948,00)
- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata PRES EURO 2004: **3,50%**;
- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata Vera Stabilità: **0,80%**;
- Tasso medio di rendimento annuo della Gestione Separata ORIZZONTE: **1,40%**;
- Commissioni di gestione: **1,00%**;
- Misura di Partecipazione PRES EURO 2004: $3,50\% - 1,00\% = 2,50\%$;

- Misura di Partecipazione *Vera Stabilità* : $0,80\% - 1,00\% = -0,20\%$;
- Misura di Partecipazione ORIZZONTE: $1,40\% - 1,00\% = 0,40\%$;
- Versamento aggiuntivi: € 0,00;
- Riscatti Parziali effettuati: € 0,00;

Capitale Assicurato rivalutato di pertinenza PRES EURO 2004:

$$€ 9.422,00 \times (1 + 2,50\%) = € 9.657,55$$

Capitale Assicurato rivalutato di pertinenza *Vera Stabilità* :

$$€ 5.612,00 \times (1 - 0,20\%) = € 5.600,78$$

Capitale Assicurato rivalutato di pertinenza ORIZZONTE:

$$€ 2.948,00 \times (1 + 0,40\%) = € 2.959,79$$

Capitale Assicurato rivalutato:

$$€ 9.657,55 + € 5.600,78 + € 2.959,79 = € 18.218,12$$

I valori indicati sono solo esemplificativi.

B. 1 Modalità di applicazione della Misura di Partecipazione in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato la Misura di Partecipazione viene applicata nei seguenti termini:

- **nel caso in cui l'evento avviene entro la quinta Ricorrenza Annuale (compresa)** il Premio Unico - alla prima Ricorrenza Annuale - o il Capitale Assicurato alla data di rivalutazione immediatamente precedente viene rivalutato applicando la Misura di Partecipazione, di cui alla precedente lettera A), pro rata temporis fino alla data di decesso.

Con riferimento ai Premi Aggiuntivi eventualmente versati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data di decesso, la Misura di Partecipazione viene applicata pro rata temporis, ossia per il tempo che intercorre tra la data di accredito del versamento e la data di decesso. Si precisa che nel calcolo si tiene conto di eventuali Riscatti Parziali effettuati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data di decesso.

È prevista una garanzia di rendimento minimo pari all'1,00% annuo fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa) e pari allo 0,00% annuo dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta (compresa);

- **nel caso in cui l'evento avviene oltre la quinta Ricorrenza Annuale viene liquidato sempre l'importo maggiore tra:**

- il Capitale Assicurato alla data di rivalutazione/adeguamento immediatamente precedente adeguato applicando la Misura di Partecipazione, di cui alla precedente lettera A), pro rata temporis fino alla data di decesso. Con riferimento ai Premi Aggiuntivi eventualmente versati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data di decesso, la Misura di Partecipazione viene applicata pro rata temporis, ossia per il tempo che intercorre tra la data di accredito del versamento e la data di decesso. Si precisa che nel calcolo si tiene conto di eventuali Riscatti Parziali effettuati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data di decesso.

- il Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente alla suddetta Ricorrenza Annuale.

È prevista, pertanto, una garanzia di conservazione del Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale del Contratto.

Il Capitale Assicurato rivalutato/adeguato è dato dalla somma dei Capitali Assicurati di pertinenza delle Gestioni Separate rispettivamente rivalutati/adeguati fino alle date di riferimento.

In caso di decesso dell'Assicurato, con riferimento a ciascuna Gestione Separata, il Tasso medio di rendimento annuo adottato ai fini del calcolo dalla Misura di Partecipazione da applicare al Capitale Assicurato di pertinenza e alla quota parte dei Premi Aggiuntivi eventualmente versati è quello conseguito nei dodici mesi che terminano nel terzo mese antecedente la data di decesso.

B. 2 Modalità di applicazione della Misura di Partecipazione in caso di Riscatto

In caso di Riscatto Totale la Misura di Partecipazione viene applicata nei seguenti termini, in base alla data di ricezione della richiesta di Riscatto presso l'Impresa:

- **nel caso in cui perviene entro la quinta Ricorrenza Annuale (compresa)** il Capitale Assicurato alla data di rivalutazione immediatamente precedente viene rivalutato applicando la Misura di Partecipazione, di cui alla precedente lettera A), pro rata temporis fino alla data di ricezione della richiesta.

Con riferimento ai Premi Aggiuntivi eventualmente versati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data di ricezione della richiesta, la Misura di Partecipazione viene applicata pro rata temporis, ossia per il tempo che intercorre tra la data di accredito del versamento e la data di ricezione della richiesta stessa.

Si precisa che nel calcolo si tiene conto di eventuali Riscatti Parziali effettuati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data di ricezione della richiesta.

È prevista una garanzia di rendimento minimo pari all'1,00% annuo fino alla terza Ricorrenza Annuale (compresa) e pari allo 0,00% annuo dopo la terza Ricorrenza Annuale e fino alla quinta (compresa);

- **nel caso in cui perviene oltre la quinta Ricorrenza Annuale** il Capitale Assicurato alla data di rivalutazione/adeguamento immediatamente precedente viene adeguato applicando la Misura di Partecipazione, di cui alla precedente lettera A), pro rata temporis fino alla data di ricezione della richiesta.

Con riferimento ai Premi Aggiuntivi eventualmente versati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data di ricezione della richiesta, la Misura di Partecipazione viene applicata pro rata temporis, ossia per il tempo che intercorre tra la data di accredito del versamento e la data di ricezione della richiesta stessa.

Si precisa che nel calcolo si tiene conto di eventuali Riscatti Parziali effettuati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la data di ricezione della richiesta.

In caso di Riscatto con effetto alle Ricorrenze Quinquennali del Contratto è prevista una garanzia di conservazione del Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale del Contratto, di conseguenza viene liquidato sempre l'importo maggiore tra:

- **il Capitale Assicurato alla quinta Ricorrenza Annuale, aumentato di eventuali Premi versati e al netto degli importi di eventuali Riscatti Parziali, effettuati successivamente alla suddetta Ricorrenza Annuale;**
- **il Capitale Assicurato Adeguato alla data della Ricorrenza Quinquennale di effetto del Riscatto.**

La Misura di Partecipazione di cui alla precedente lettera A) viene applicata al Capitale Assicurato alla data di rivalutazione/adeguamento immediatamente precedente per un anno intero, fino alla Ricorrenza Quinquennale di riferimento.

Con riferimento ai Premi Aggiuntivi eventualmente versati nell'anno che precede la Ricorrenza Quinquennale di riferimento, la Misura di Partecipazione viene applicata pro rata temporis, ossia per il tempo che intercorre tra la data di accredito del versamento e la data della Ricorrenza Quinquennale di riferimento. Si precisa che nel calcolo si tiene conto di eventuali Riscatti Parziali effettuati dopo la Ricorrenza Annuale immediatamente precedente la Ricorrenza Quinquennale di riferimento.

Nessuna garanzia è prestata dall'Impresa in caso di Riscatto con effetto in date diverse dalle Ricorrenze Quinquennali.

Il Capitale Assicurato rivalutato/adeguato è dato dalla somma dei Capitali Assicurati di pertinenza delle Gestioni Separate rispettivamente rivalutati/adeguati fino alle date di riferimento.

In caso di Riscatto, con riferimento a ciascuna Gestione Separata, il Tasso medio di rendimento annuo adottato ai fini del calcolo dalla Misura di Partecipazione da applicare al Capitale Assicurato di pertinenza e alla quota parte dei Premi Aggiuntivi eventualmente versati è quello conseguito nei dodici mesi che terminano nel terzo mese antecedente la data di ricezione della richiesta di Riscatto presso l'Impresa o la data della Ricorrenza Quinquennale di effetto del Riscatto.

Per data di ricezione della richiesta di Riscatto si intende:

- la data apposta sulla richiesta effettuata per il tramite della filiale della Banca Distributrice che ha in gestione il Contratto oppure
- la data di ricezione presso l'Impresa della lettera raccomandata o della pec con la richiesta.

Sezione IV – Obblighi dell'Impresa, del Contraente e dei Beneficiari

Che obblighi ho in caso di richiesta di pagamenti all'Impresa?

Chi sono i Beneficiari?

Posso vincolare il Contratto?

Articolo 11 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La modifica e la revoca del Beneficiario possono essere effettuate **tramite comunicazione scritta** all'Impresa o per testamento. In tale ultimo caso, per essere efficaci, la relativa clausola testamentaria deve fare espresso riferimento al Contratto.

La designazione dei Beneficiari **non** può essere **revocata** o **modificata** nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario hanno dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario ha comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Attenzione! Se la designazione dei Beneficiari non avviene in forma nominativa, l'Impresa può incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari medesimi.

In caso di più Beneficiari, la prestazione assicurativa è corrisposta ai Beneficiari in parti uguali tra loro, tranne nel caso in cui il Contraente indichi percentuali diverse al momento della designazione dei Beneficiari.

Se il Contraente designa come Beneficiari gli eredi (legittimi o testamentari) la prestazione assicurativa è liquidata ai soggetti che rivestono, al momento della morte dell'Assicurato, la qualità di chiamati all'eredità.

Risulta pertanto irrilevante la rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

! Sono “chiamati all'eredità” i soggetti a cui è devoluta l'eredità secondo le norme di legge o per testamento (→ art. 457 c.c.). Si tratta dei soggetti cui spetta, in termini astratti, una quota del patrimonio ereditario. Il riferimento agli eredi quali Beneficiari di polizza non vale ad assoggettare il rapporto assicurativo, di natura contrattuale, alle regole successorie. Il contratto assicurativo non rientra pertanto nel patrimonio ereditario.

In caso di mancata designazione dei Beneficiari, la prestazione assicurativa è corrisposta agli eredi testamentari o, in assenza, agli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

! Diritto proprio dei Beneficiari
I Beneficiari acquisiscono un diritto proprio nei confronti dell'assicurazione (→ art. 1920 c.c.) che è INDIPENDENTE dalle vicende successorie dell'Assicurato e NON RIENTRA nell'asse ereditario dell'Assicurato.

Articolo 12 - Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa

12.1 Documentazione richiesta

Per il pagamento delle prestazioni da parte dell'Impresa devono essere consegnati i documenti di seguito elencati (ad eccezione di quelli già presentati e ancora in corso di validità). Tali documenti sono necessari a verificare l'esistenza effettiva dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto e devono essere inviati tramite la Banca Distributrice o, direttamente, con raccomandata A/R o pec ai seguenti recapiti:

- **in caso di decesso dell'Assicurato:**

- comunicazione di decesso dell'Assicurato contenente la richiesta di pagamento firmata da tutti i Beneficiari (se inviata tramite raccomandata A/R a Banco BPM Vita S.p.A. – Ufficio Sinistri Vita, Via Massaua 6, 20146 Milano; se con pec all'indirizzo gestioneclienti@pec.bancobpmvita.it). In alternativa, ciascun Beneficiario può richiedere il pagamento della prestazione all'Impresa. La richiesta deve essere corredata da copia del documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- indicazione del codice IBAN verso cui effettuare il pagamento della prestazione assicurativa;
- certificato di morte dell'Assicurato rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- **! per Beneficiari minori o incapaci: copia autentica del provvedimento del Giudice Tutelare;**
- **! dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulta:**
 - i. per quanto a conoscenza dei Beneficiari, che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e quali sono gli eredi legittimi e il loro grado di parentela;
 - oppure
 - ii. per quanto a conoscenza dei Beneficiari, che il testamento comunicato all'Impresa è l'ultimo testamento valido e non impugnato nonché quali sono gli eredi testamentari e, in mancanza quelli legittimi, e il loro grado di parentela con l'Assicurato.
- **! copia autentica dell'ultimo testamento valido (se esistente);**
- modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela compilato e sottoscritto;
- modulistica FATCA/CRS compilata e sottoscritta.

In presenza di situazioni che rendono necessaria un'indagine più approfondita, l'Impresa può richiedere documenti ulteriori prima di procedere al pagamento.

12.2 Pagamenti da parte dell'Impresa

L'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta entro **30 giorni** dal ricevimento della documentazione completa elencata nel presente Articolo per il caso di decesso dell'Assicurato e nell'Articolo 8 per i Riscatti. In caso di ritardo nel pagamento e fino alla data dell'effettiva liquidazione, l'Impresa riconosce ai Beneficiari gli interessi moratori. **Se la richiesta non è completa della documentazione prevista e/o delle informazioni indispensabili per l'esecuzione, il termine di 30 giorni decorre dal momento della ricezione della documentazione completa da parte dell'Impresa.**

Con riferimento alle richieste di Riscatto Totale con effetto alle Ricorrenze Quinquennali l'Impresa effettua il pagamento della somma dovuta **entro 30 giorni dalla Ricorrenza Quinquennale prescelta** in presenza di documentazione completa, diversamente si consideri quanto sopra indicato.

Articolo 13 - Duplicato della Proposta - Polizza

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta/Polizza, se emesso in forma cartacea, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando all'Impresa copia della relativa denuncia effettuata presso la competente autorità.

Articolo 14 - Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in Pegno o comunque Vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al cessionario e al creditore pignoratizio tutte le eccezioni derivanti dal presente Contratto opponibili al Contraente originario, secondo quanto previsto dal codice civile.

Nel caso di Pegno o Vincolo le operazioni di Recesso, Riscatto e di Liquidazione per decesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 15 - Comunicazioni in corso di Contratto

L'Impresa invia al Contraente, entro **60 giorni** dalla Ricorrenza Annuale, il Documento unico di rendicontazione annuale della posizione assicurativa, che contiene almeno le seguenti informazioni:

- ammontare dei Premi versati e del Capitale Assicurato rivalutato/adeguato alla data di riferimento del Documento unico di rendicontazione annuale precedente;
- importo dei Riscatti Parziali effettuati nell'anno di riferimento;
- Capitale Assicurato rivalutato/adeguato alla data di riferimento del Documento unico di rendicontazione annuale;
- Valore di Riscatto maturato alla data di riferimento del Documento unico di rendicontazione annuale;
- tassi annui di rendimento finanziario realizzati dalle Gestioni, tassi annui di rendimento retrocessi con evidenza del rendimento minimo trattenuto dall'Impresa, tassi annui di rivalutazione delle prestazioni;
- importo dei Costi e degli oneri, con indicazione del costo di distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento;
- un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei Costi sulla redditività del prodotto che soddisfi i requisiti previsti dalla normativa in vigore.

Articolo 16 - Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di **10 anni** dal giorno in cui può essere richiesta la prestazione assicurativa (→ art. 2952 c.c.). In caso di mancata richiesta della prestazione assicurativa entro il termine di Prescrizione di **10 anni**, l'Impresa è obbligata a versare gli importi corrispondenti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (→ L. 262/2005 e D. Lgs. 116/2007).

Articolo 17 - Impignorabilità e Insequestrabilità

Le somme dovute dall'Impresa al Contraente o al Beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate (→ art. 1923 c.c.).

Sezione V – Legge applicabile e risoluzione delle controversie

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

Articolo 18 - Reclami e risoluzione delle controversie

Eventuali reclami che riguardano il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

- **Banco BPM Vita S.p.A. – Gestione Reclami, Via Massaua 6, 20146 Milano**

oppure tramite:

- e-mail: reclami@bancobpmvita.it
- PEC: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it

L'Impresa provvede a rispondere entro **45 giorni** dal ricevimento del reclamo.

In caso di mancato riscontro dall'Impresa nel termine di **45 giorni** o in caso di esito non soddisfacente del reclamo, è necessario rivolgersi:

- **all'IVASS** (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), per questioni che riguardano il mancato rispetto da parte dell'Impresa di assicurazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/2005) relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, utilizzando i seguenti recapiti:

- via posta ordinaria all'indirizzo: IVASS – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via PEC: ivass@pec.ivass.it;
- via fax: 06 42133206.

Il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS è reperibile sul sito dell'Autorità: www.ivass.it.

- **alla Consob** (Autorità per la vigilanza dei mercati finanziari), per questioni che riguardano la corretta redazione del Documento contenente le informazioni chiave (KID) o relative al contenuto ed alla modalità con cui l'intermediario distributore ha svolto l'attività di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo, utilizzando i seguenti recapiti:
 - via posta ordinaria all'indirizzo: Consob – Divisione Tutela del Consumatore – Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma;
 - via PEC: consob@pec.consob.it;
 - via fax: 06 8416703 – 06 8417707.

È possibile inviare reclamo anche attraverso apposita procedura on-line disponibile sul sito: www.consob.it.

I reclami indirizzati all'IVASS o alla Consob devono specificare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'Impresa e del suo eventuale riscontro;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Attenzione!

Prima di ricorrere presso l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire un tentativo di conciliazione, presentando un ricorso all'Arbitro Assicurativo o, in alternativa, attivando un procedimento di Mediazione.

Attenzione!

Avvalersi di uno dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitro Assicurativo o Mediazione) è obbligatorio ed è CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ dell'eventuale giudizio.

Per ogni controversia relativa al presente Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o degli aventi diritto.

Articolo 19 - Legge applicabile al Contratto e rinvio alle norme di legge

Al Contratto si applica la legge italiana.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione valgono le norme di legge.

Sezione VI – Regime fiscale

Qual è il regime fiscale applicabile al Contratto?

Articolo 20 - Tasse e imposte

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Il trattamento fiscale applicabile al Contratto alla data di redazione del presente documento è il seguente:

- regime fiscale dei Premi:
 - i Premi dei contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni;
- regime fiscale delle prestazioni corrisposte:
 - la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i Premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di un'Imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%;
 - il capitale erogato al decesso dell'Assicurato è esente dall'imposta sulle successioni.

Regolamento della Gestione Interna Separata PRES EURO 2004

NB: essendo intervenuta l'operazione di fusione per incorporazione di Vera Vita S.p.A. in Banco BPM Vita S.p.A., a decorrere dal 1° maggio 2026 i riferimenti a Vera Vita S.p.A. (la società incorporata) si intendono riferiti a Banco BPM Vita S.p.A.

Articolo 1

Viene attuata una speciale forma di gestione patrimoniale, separata da quella delle altre attività di Vera Vita S.p.A., di seguito "Impresa", che viene contraddistinta con il nome di PRES EURO 2004, in seguito anche "Gestione Interna Separata" ovvero in breve "Gestione".

La Gestione è attuata in modo conforme alla normativa vigente.

Articolo 2

La valuta di denominazione della Gestione è l'euro.

Articolo 3

Nella Gestione confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione medesima.

Articolo 4

Lo stile gestionale è finalizzato a perseguire la redditività e la rivalutazione degli investimenti e mira ad ottimizzare il portafoglio attraverso la diversificazione e la riduzione della volatilità.

Gli attivi sono allocati in modo coerente con le finalità della Gestione, nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dai contratti collegati alla Gestione stessa.

Articolo 5

Le risorse finanziarie conferite nella Gestione sono investite principalmente nelle seguenti tipologie di attività:

• Titoli di debito e altri valori assimilabili

- *titoli di Stato*: titoli emessi dagli Stati, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati;
- *altre obbligazioni*: comprensivi di obbligazioni od altri titoli di debito negoziati in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato;
- *altri valori assimilabili*: per i quali il pagamento di interessi e/o capitale sia garantito da un pool di attivi identificati, prestiti ad aziende, finanziamenti e strumenti assimilabili;
- *quote di OICR obbligazionari ed ETF* che investono in prevalenza nei comparti di cui sopra.
Per l'investimento in questa categoria di attivi, le scelte di investimento sono mirate al controllo della durata media finanziaria dei titoli in portafoglio, della loro redditività, del relativo merito creditizio e del rischio paese.

• Investimenti monetari

- depositi bancari;
- OICR ed ETF monetari.

• Titoli di capitale e altri valori assimilabili

- *azioni*: azioni, warrant, obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati su mercati regolamentati;
- *quote di OICR azionari ed ETF* che investono in prevalenza nel comparto di cui sopra.
Questi investimenti sono selezionati attraverso un'analisi degli scenari macro-economici e delle prospettive future sulle aree geografiche, sui settori merceologici e sulle valute, tenendo anche in considerazione parametri qualitativi e quantitativi di andamenti passati e valutazioni prospettiche su orizzonti temporali fissati.

- **Strumenti di investimento alternativi:** Fondi d'Investimento Alternativi aperti e chiusi, ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di private equity, fondi di private debt, fondi di private loans.
- **Investimenti in valori del comparto immobiliare:** tramite Fondi d'Investimento Alternativo immobiliari. Gli investimenti immobiliari sono selezionati privilegiando prodotti di elevata qualità immobiliare e in grado di generare flussi di cassa stabili e a lungo termine.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio investimenti:

	ESPOSIZIONE MASSIMA
titoli di debito e altri valori assimilabili e investimenti monetari	100%
- di cui obbligazioni emesse da società o enti creditizi	50%
titoli di capitale e altri valori assimilabili	15%
strumenti di investimento alternativi (escluso l'immobiliare)	10%
investimenti in valori del comparto immobiliare	10%

Si precisa che non esistono vincoli di rating per gli investimenti in portafoglio.

Non sono possibili investimenti in via diretta in strumenti finanziari in valute differenti dall'euro, mentre sono possibili investimenti in OICR e Fondi d'Investimento Alternativi con sottostanti in valute diverse dall'euro, purché per tali sottostanti siano previsti meccanismi di copertura dal rischio cambio all'interno degli OICR e Fondi d'Investimento Alternativi stessi.

Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati, nel rispetto della vigente normativa, al fine di:

- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie. L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell'attività posta in essere.

A tutela dei contraenti l'esposizione complessiva in strumenti derivati non può superare il limite del 15% del valore globale del portafoglio.

La Gestione può investire anche in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza dell'Impresa nel limite del 10%.

Articolo 6

Il tasso medio di rendimento della Gestione Interna Separata viene determinato al termine di ciascun mese, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi di calendario precedenti.

Ai fini della certificazione annuale si fa riferimento al tasso medio di rendimento della Gestione Interna Separata determinato relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i tassi medi di rendimento annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo annuale di osservazione.

Articolo 7

Sulla Gestione Interna Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la

vendita delle attività del suo patrimonio. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Articolo 8

Il rendimento della Gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione stessa.

Articolo 9

Ciascun tasso medio di rendimento relativo ai periodi di osservazione indicati all'Art. 6 è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Interna Separata di competenza del periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa relativa al medesimo periodo. Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente Art. 8.

Le plusvalenze e le minusvalenze saranno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente Art. 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Interna Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Interna Separata.

Articolo 10

Il valore delle attività della Gestione Interna Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

Articolo 11

La Gestione Interna Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12

Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al Regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti.

Qualora l'Impresa ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della Gestione Interna Separata, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti, potrà procedere alla scissione della Gestione Interna Separata o alla fusione della stessa con una o più gestioni interne separate istituite dall'Impresa aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i Contraenti. In tali eventualità, l'Impresa invierà ai Contraenti dei contratti a prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla Gestione una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso.

Articolo 13

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione dei contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Interna Separata.

Regolamento della Gestione Separata Vera Stabilità

NB: essendo intervenuta l'operazione di fusione per incorporazione di Vera Vita S.p.A. in Banco BPM Vita S.p.A., a decorrere dal 1° maggio 2026 i riferimenti a Vera Vita S.p.A. (la società incorporata) si intendono riferiti a Banco BPM Vita S.p.A.

1 - Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Vera Vita, che viene contraddistinta con il nome *Vera Stabilità*. La gestione *Vera Stabilità* è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.

2 - La valuta di denominazione della gestione *Vera Stabilità* è l'Euro.

3 - Il rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.

4 - Obiettivi e politiche di investimento:

a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:

- titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l'investimento indiretto tramite quote di OICVM;
- immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
- FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti. Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto. Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.

c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:

- salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
- ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie. L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell'attività posta in essere.

d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi

di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. "fondo derivati" per il rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell'operazione di copertura. Tale rinvio dell'attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.

5 - La gestione *Vera Stabilità* è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione *Vera Stabilità* non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.

6 - Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione *Vera Stabilità*.

7 - Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

8 - Sulla gestione *Vera Stabilità* possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

9 - Il rendimento della gestione *Vera Stabilità* beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

10 - Il tasso medio di rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione *Vera Stabilità*, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione *Vera Stabilità* nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione *Vera Stabilità*, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione *Vera Stabilità*, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall'eventuale utilizzo del "fondo derivati" così come descritto nell'Art. 4 comma d). Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione *Vera Stabilità* e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione *Vera Stabilità* si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione *Vera Stabilità*.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione *Vera Stabilità* ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità*.

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione *Vera Stabilità* sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

10bis – Secondo quanto previsto dall'art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva "fondo utili" in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.

Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l'impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.

Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.

11 – È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione *Vera Stabilità* con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive

eventuali modifiche;

- b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell'operazione;
- c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano simili;
- d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
- e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
- f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione *Vera Stabilità* circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i. le motivazioni dell'operazione;
 - ii. gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all'operazione e sul regime delle commissioni;
 - iii. le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell'operazione;
 - iv. la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.
- La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall'operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 - La gestione *Vera Stabilità* è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione *Vera Stabilità* al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione *Vera Stabilità*, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 - Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Regolamento della Gestione Separata "ORIZZONTE"

Art 1

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, contraddistinta con il nome Gestione Separata "ORIZZONTE" (di seguito "Gestione Separata") e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38. Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

Art 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

Art 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative in cui si intendono investire le risorse.

Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata);
- Fondi obbligazionari (Quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto obbligazionario).

Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati;
- Fondi azionari (quote di OICR armonizzati che investono in prevalenza nel comparto azionario).

Investimenti monetari

- Depositi bancari;
- Pronti contro termine;
- Fondi monetari.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 75%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità sia possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 10% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio (titoli di capitale) si precisa che l'esposizione azionaria non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio. Sono ammessi investimenti in titoli azionari non quotati per una percentuale non superiore al 2% del portafoglio. È prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio. È prevista la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi

non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) nel limite massimo del 10% del portafoglio.

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Società per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche. Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi da suddette controparti.

La Società si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo dello 10%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo dello 2%.

Art 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre.

Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Nel primo anno di vita della Gestione Separata, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento annualizzato verrà calcolato sulla base della giacenza media delle attività di detto minor periodo.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo considerato degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso,

di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Società si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.



BANCO BPM VITA S.p.A.

Via Massaua 6, 20146 Milano

Tel. +39 02 7700 2405 - Fax. +39 02 7223 5107

Pec: comunicazioni@pec.bancobpmvita.it - www.bancobpmvita.it

Capitale Sociale € 2.099.125.000,00 interamente versato

Partecipante al Gruppo IVA Banco BPM - Partita IVA 10537050964

Codice Fiscale e Numero di Iscr. al Reg. delle Imprese di Milano 10769290155

REA n. 1403170 - Iscritta all'Albo Imprese presso l'IVASS al numero 1.00116

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 17/3/94 e con Provvedimenti ISVAP n. 1208 del 7/7/99 e n. 2023 del 24/1/02

Capogruppo del Gruppo assicurativo BANCO BPM VITA iscritto all'albo dei Gruppi Assicurativi al n. 045 - Direzione e coordinamento Banco BPM S.p.A.

MODULO DI PROPOSTA/POLIZZA

SERIE:					
PROPOSTA/POLIZZA N°	BANCA	AGENZIA	IBAN		
CONTRAENTE (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ
INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA		PROV.	
NUMERO DOCUMENTO DI IDENTITÀ	TIPO DOCUMENTO*		ENTE DI RILASCIO	DATA DI RILASCIO	
INDIRIZZO A CUI INVIARE LA CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA)			COD. FISCALE RAPPRESENTANTE LEGALE O DELL'ESECUTORE (PER CONTRAENTE PERSONA GIURIDICA O IN PRESENZA DI PROCURA/ASSICURATO INCAPACE)		
INDIRIZZO E-MAIL DEL CONTRAENTE			NR TELEFONO CONTRAENTE		
ASSICURATO (COGNOME E NOME)	CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA	SESSO	ETÀ

CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA/POLIZZA IL CONTRAENTE INTENDE STIPULARE IL SEGUENTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

TARIFFA	NOME COMMERCIALE	DATA DI DECORRENZA	DATA DI SCADENZA	DURATA ANNI
AL CONTRATTO SI APPLICANO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL MODELLO				

DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

Contratto di assicurazione a vita intera, a premio unico, con partecipazione ai risultati finanziari realizzati da tre Gestioni Interne Separate di attivi.

CAPITALI ASSICURATI

GESTIONE INTERNA SEPARATA	% ALLOCAZIONE PREMIO	CAPITALE ASSICURATO DI PERTINENZA DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA €

CAPITALE ASSICURATO DEL CONTRATTO* €	
--------------------------------------	--

* Pari alla somma dei Capitali Assicurati di pertinenza delle Gestioni Interne Separate.
Le Prestazioni Assicurate previste dal Contratto sono descritte nel Set Informativo.

(*) Legenda: 1 - carta d'identità; 2 - patente di guida; 3 - passaporto; 4 - porto d'armi; 5 - tessera postale; 6 - altro documento

PREMIO

TERMINE PAGAMENTO PREMIO		CADENZA RATE PREMIO	
--------------------------	--	---------------------	--

PREMIO VERSATO €	DI CUI DIRITTI FISSI €	DI CUI CARICAMENTI €	DI CUI PER IL CASO MORTE €	PREMIO INVESTITO €

IL PAGAMENTO DEL PREMIO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE ADDEBITO SUL CONTO CORRENTE INTRATTENUTO DAL CONTRAENTE PRESSO LA BANCA DISTRIBUTTRICE. LA VALUTA DI ADDEBITO DEL PREMIO È PREVISTA ALLA DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO.

BENEFICIARI E REFERENTE TERZO

IL CONTRAENTE DESIGNA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

% BENEFICIO	COGNOME E NOME	COD. FISC./PARTITA IVA	INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA	E-MAIL

IN CASO DI MANCATA COMPILAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA, L'IMPRESA POTRÀ INCONTRARE MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI.
LA MODIFICA O LA REVOKA DEI BENEFICIARI DEVE ESSERE COMUNICATA ALL'IMPRESA.

IL CONTRAENTE DESIGNA QUALI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO (DA COMPILARE QUALORA IL CONTRAENTE NON DESIDERASSE INDICARE I BENEFICIARI NOMINATIVAMENTE):

--

IL CONTRAENTE ESCLUDE, PRIMA DELL'EVENTO, L'INVIO DI COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI SE INDICATI IN FORMA NOMINATIVA?

SI ☐ NO ☐

IN CASO DI SPECIFICHE ESIGENZE DI RISERVATEZZA, IL CONTRAENTE DESIGNA QUALE REFERENTE TERZO DIVERSO DAI BENEFICIARI:

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	CAP	COMUNE DI RESIDENZA

A CUI L'IMPRESA POTRÀ FARE RIFERIMENTO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO.

PROPOSTA \ POLIZZA EMESSA A, DOCUMENTO EMESSO A	IL	
---	----	--

IL PRESENTE DOCUMENTO È EMESSO IN FORMA CARTACEA OVVERO, PREVIO SPECIFICO CONSENSO DEL CONTRAENTE RACCOLTO DAL DISTRIBUTTORE, SOTTO FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO TALE DA SODDISFARE I REQUISITI DELLA FORMA SCRITTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE.

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

La sottoscrizione della presente Proposta/Polizza può avvenire mediante firma autografa apposta dal Contraente e, ove persona diversa, dall'Assicurato sul documento cartaceo ovvero mediante firma elettronica avanzata, messa a disposizione dal Distributore apposta su tablet ovvero, ove consentito dal Distributore, mediante Firma Digitale Remota.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la presente Proposta/Polizza, l'importo del premio al perfezionamento viene corrisposto dal Contraente.

AUTORIZZAZIONE AD ADDEBITO SU CONTO CORRENTE

Il Contraente con la presente sottoscrizione autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul conto corrente il cui codice IBAN è indicato a pagina 1 del presente modulo l'importo del premio pattuito, senza necessità per la Banca stessa di inviare la relativa contabile di addebito.

REVOCA DELLA PROPOSTA

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, nella fase che precede il perfezionamento del contratto, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta.

DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di perfezionamento. In tal caso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, completa della documentazione indicata nelle Condizioni di Assicurazione, Banco BPM Vita S.p.A., rimborsa al Contraente una somma pari al premio versato, al netto dell'importo indicato alla voce "Diritti fissi" riportato in seconda pagina se previsto.

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Documento contenente le informazioni chiave, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario e dei Regolamenti delle Gestioni Interne Separate, e l'Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ai sensi del Regolamento Europeo (UE) "SFDR" 2019/2088.

Il Contraente dichiara di aver compreso e di accettare le Condizioni di Assicurazione e, con il consenso dell'Assicurato (se persona diversa), di voler stipulare il presente contratto di assicurazione.

Firma del Contraente

Il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: *articolo 2 "Prestazioni Assicurate", articolo 4 "Premi", articolo 5 "Conclusione, Perfezionamento e Durata del Contratto", articolo 7 "Recesso", articolo 8 "Riscatto", articolo 11 "Beneficiari" e articolo 12 "Documentazione richiesta e pagamenti da parte dell'Impresa".*

Firma del Contraente

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

L'Assicurato (se persona diversa dal Contraente) in base al disposto dell'articolo 1919 del codice civile dà il consenso alla conclusione del presente contratto di assicurazione.

Firma dell'Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Per Assicurati incapaci
il Tutore

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver ricevuto l'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e di prendere atto che il trattamento dei dati personali, anche "particolari", propri o di terzi, conferiti in sede di stipula del presente contratto è obbligatorio per l'adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali.

Con riferimento alle ulteriori finalità di cui all'Informativa sopracitata ed in particolare per le attività di marketing/rilevamento della qualità dei servizi offerti, per le attività di profilazione, per l'invio di comunicazioni commerciali e per lo svolgimento di iniziative promozionali relative a prodotti e/o servizi assicurativi offerti da Banco BPM Vita S.p.A. o da società appartenenti al Gruppo assicurativo Banco BPM Vita

ACCONSENTONO

☐

NON ACCONSENTONO

☐

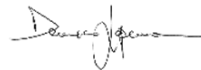
al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono cellulare.

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato
(se persona diversa dal Contraente)

Polizza emessa/perfezionata sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Banco BPM Vita S.p.A.
L'Amministratore Delegato



SPAZIO RISERVATO AL DISTRIBUTORE (SALVO IL CASO DI CONTRATTO A DISTANZA)

Il sottoscritto incaricato della Banca:

- attesta l'autenticità delle firme apposte sul presente modulo e la corretta identificazione del Contraente (anche ai sensi della normativa Antiriciclaggio);
- attesta che, a fronte del pagamento del premio relativo al presente contratto, è stato disposto l'addebito sul conto corrente indicato in prima pagina.

Numero di matricola _____ e firma dell'Operatore _____



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE E SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Gentile Cliente, desideriamo informarla che la Compagnia Banco BPM Vita S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, (di seguito la "Compagnia" o il "Titolare") – C.F. 07122890960 con sede legale in Via Massaua n. 6, 20146 Milano - per l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo dovrà raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Nel rispetto della vigente normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito "GDPR" o "Regolamento"), Le rilasciamo pertanto le seguenti informazioni:

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è Banco BPM Vita S.p.A., Via Massaua, 6 – 20146 Milano.

2. NATURA DEL CONFERIMENTO E FONTE DEI DATI TRATTATI

I Suoi dati personali (anagrafici, fiscali, di natura economica, eventualmente anche relativi alla Sua salute, biometrici, genetici, giudiziari) comunicati direttamente da Lei o reperiti dalla Compagnia da fonti pubbliche, siti web o da soggetti terzi, quali società di informazione commerciale e creditizia o di servizi, tramite banche dati, elenchi tematici o settoriali, nonché gli eventuali dati personali riferiti a soggetti terzi da Lei comunicati (di seguito anche i "Dati Personali") saranno raccolti e trattati dalla Compagnia nella misura necessaria ed esatta per le finalità di seguito riportate.

Nel caso in cui Lei comunichi alla Compagnia Dati Personali riferiti a soggetti terzi (come, ad esempio, nel caso di Beneficiari indicati in forma nominativa o di indicazione di un Referente Terzo) sarà Sua cura consegnare copia della presente informativa a tali soggetti.

La Compagnia non tratta dati che non siano strettamente necessari alle finalità di cui sotto.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

A. FINALITÀ CONNESSE ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI E STRUMENTALI E ALLA PROPOSIZIONE, GESTIONE ED ESECUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO/CONTRATTUALE (c.d. FINALITÀ ASSICURATIVA)

Il conferimento del consenso al trattamento dei Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tale consenso comporta l'impossibilità per la Compagnia di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo, nonché i servizi e/o i prodotti oggetto del contratto. A titolo esemplificativo, rientra in tale tipologia il trattamento di Dati Personali effettuato per:

- attività preliminari (quali la stesura di preventivi);
- stipula di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti, raccolta dei premi, gestione del rapporto assicurativo;
- liquidazione dei sinistri, il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni;
- attività statistiche-tariffarie;
- la assicurazione, la coassicurazione o l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali.

Base giuridica: Esecuzione del contratto assicurativo.

B. FINALITÀ PER ADEMPIMENTO A PRESCRIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E COMUNITARIE

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo

(quali ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa).

Base giuridica: Rispetto di obblighi di legge.

C. FINALITÀ PER LEGITTIMO INTERESSE DEL TITOLARE

Il trattamento dei Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Compagnia, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per svolgere attività di difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria e stragiudiziaria;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori, nonché con altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa per la gestione del rischio assicurativo);
- per svolgere attività di tariffazione e sviluppo di nuovi prodotti;
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Compagnia potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

Base giuridica: Esercizio di Interesse legittimo da parte del Titolare del trattamento dati.

D. FINALITÀ CONNESSE AD ATTIVITÀ PROMOZIONALI E/O DI MARKETING E RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO

La Compagnia può chiedere il consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile al trattamento dei Suoi dati personali per svolgere attività di marketing e di profilazione relative ai prodotti e servizi assicurativi del Gruppo Banco BPM Vita S.p.A o al fine di conoscere il gradimento (c.d. customer satisfaction) in ordine alla qualità dei servizi offerti, rilevare i Suoi fabbisogni assicurativi e tenerLa aggiornata sulle nuove proposte commerciali e/o attività promozionali promosse dalla Compagnia o da società del gruppo di appartenenza della stessa, tramite modalità prevalentemente automatizzate (questionari, posta ordinaria, telefono, messaggi del tipo sms o di altro tipo).

Tali finalità sono connesse, ma non indispensabili, alle finalità di cui alla lettera A della presente informativa.

Il consenso ai trattamenti in questione è facoltativo e il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la possibilità di instaurare, proseguire e/o ottenere le prestazioni contrattuali inerenti al rapporto assicurativo. Il Suo esplicito consenso potrà in ogni momento essere liberamente revocato scrivendo all'indirizzo e-mail: privacy@bancobpmvita.it oppure inviando una comunicazione a mezzo posta ordinaria a Banco BPM Vita S.p.A., Via Massaua, 6 20146 Milano.

Base giuridica: Consenso per le finalità di marketing e di profilatura della clientela. Effettuare attività per rilevare il grado di soddisfazione della clientela.

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza secondo logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate al conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa, attraverso idonee modalità e procedure che comportano anche l'utilizzo di strumenti informatici e telematici o comunque automatizzati nonché con l'impiego di algoritmi dedicati.

All'interno della Compagnia i dati saranno trattati da personale dipendente e/o collaboratore appositamente designato e formato, nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istituzioni ricevute, così da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche, informatiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Per talune attività la Compagnia potrà avvalersi di soggetti terzi che, svolgeranno compiti di natura tecnica e organizzativa e tratteranno i dati in veste di titolari autonomi, responsabili o contitolari del trattamento, sempre secondo le istruzioni impartite e nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo di 10 anni decorrenti dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge e di quelli contrattuali.

La Compagnia in ogni caso provvederà alla conservazione per il tempo strettamente necessario dei dati da Lei forniti nel caso di richiesta di preventivo cui non sia seguita la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che

giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI

I Dati Personali potranno essere comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza a soggetti terzi pubblici o privati, appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati che concorrono nella costituzione della c.d. "catena assicurativa" (per esempio: riassicuratori, coassicuratori, intermediari di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione, banche, SIM, SGR, legali, periti e medici).

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti costituenti la c.d. "catena assicurativa" potrà essere da Lei richiesto contattando il Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti indicati al punto 7 della presente informativa.

I Dati Personali, inoltre, potranno essere comunicati per finalità amministrative e contabili a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI EXTRA UE

Nell'ambito delle finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, Le comunichiamo che i Suoi dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi membri dell'Unione Europea.

Per le finalità sopra descritte, i Suoi dati potrebbero essere comunicati e trasferiti anche a destinatari che operano fuori dallo Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il Titolare assicura sin d'ora che l'eventuale trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea che l'eventuale comunicazione dei Suoi dati personali a Destinatari fuori dallo Spazio Economico Europeo avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 - 49 del GDPR.

La gestione e la conservazione dei Dati Personali, incluse le eventuali Categorie Particolari di Dati Personali e i Dati Giudiziari, avviene su archivi cartacei e su server del Titolare e/o di società terze nominate dallo stesso quali Responsabili esterni del trattamento.

I server sui quali sono archiviati i Dati di cui sopra sono ubicati in Italia e all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione degli archivi e dei server dall'Italia e/o dall'Unione Europea in Paesi extra-UE.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO, MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI E RECLAMO AL GARANTE PRIVACY

In qualsiasi momento, avrà il diritto di chiedere:

- la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che La riguardano e la loro natura;
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati in caso di inesattezza;
- in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, la logica applicata al trattamento;
- la cancellazione ("diritto all'oblio"), la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati;
- la portabilità dei dati trattati, ossia ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i dati personali forniti.

Sarà Suo diritto, inoltre, revocare in qualsiasi momento il conferimento del consenso al trattamento dei Suoi dati, nel rispetto degli obblighi di legge e secondo le modalità previste dal GDPR.

Fermo restando il diritto a esporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare i Suoi diritti e richiedere maggiori informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali, ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché ai Responsabili del trattamento, potrà contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente recapito: Banco BPM Vita S.p.A. - Responsabile della Protezione dei Dati, Via Massaua, 6 – 20146 Milano – e-mail: privacy@bancobpmvita.it.

Il termine per la risposta all'Interessato è di 30 giorni, prorogabile di altri due mesi in casi di particolare complessità; in questi casi, il Titolare fornisce almeno una comunicazione interlocutoria all'interessato entro il termine di trenta giorni.

Il Titolare

VERA VITA

Rifugio Plus

**Informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari
ai sensi del Regolamento Europeo (UE) "SFDR" 2019/2088**

(Tariffa J1013)

Data ultimo aggiornamento: 01/05/2026



REGOLAMENTO EUROPEO (UE) 2019/2088 - INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

L'Impresa si impegna a contribuire ad uno sviluppo sostenibile in linea con quanto definito dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (*Sustainable Development Goals, anche SDGs*) fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU, dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 22/04/2016, dai principi delineati dal Global Compact promossi dalle Nazioni Unite e dai trattati internazionali contro le armi non convenzionali.

In particolare, l'Impresa ha inteso prendere in considerazione ed integrare i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento, con particolare riguardo alla fase di selezione delle attività finanziarie in cui investire, in modo tale che le scelte di investimento dell'Impresa stessa rispecchino un adeguato profilo di responsabilità ambientale, sociale e di buon governo societario (buona governance).

Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo sul valore dell'investimento.

L'impresa considera i rischi di sostenibilità nell'intero processo di investimento, nella definizione delle strategie, nel controllo del gestore esterno delegato, nel monitoraggio dei portafogli e nel processo di identificazione, misurazione, mitigazione e monitoraggio dei rischi ESG (Environmental, Social, Governance), avendo adottato sul punto precise direttrici di investimento con particolare riguardo a politiche di esclusione.

Con riferimento ai sottostanti finanziari del Contratto, l'Impresa ha adottato una politica di investimento che prevede specifiche esclusioni nei confronti di alcune tipologie di investimento. In particolare:

1) esclusione di Emittenti Corporate

Sono esclusi gli investimenti diretti in Emittenti Corporate che, nello svolgimento della loro attività principale:

- violino uno o più principi del Global Compact delle Nazioni Unite relativi ai diritti umani, diritti del lavoro, tutela dell'ambiente o contro la corruzione;
- violino uno o più principi delle Linee Guida OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) destinate alle imprese multinazionali;
- siano coinvolti in attività relative ad armi controverse (mine anti-uomo, armi a grappolo, armi chimiche e biologiche, armi all'uranio impoverito e al fosforo bianco).

2) Esclusione di Emittenti Sovrani

Sono esclusi gli investimenti diretti in Titoli Sovrani emessi da Paesi che:

- violino i diritti umani;
- siano sottoposti a misure restrittive.

3) Esclusione di Società di Gestione Terze

Sono esclusi investimenti diretti in Società di Gestione Terze e nei relativi OICR i cui presidi per l'integrazione dei rischi di sostenibilità siano risultati insufficienti sulla base di una valutazione condotta in fase iniziale o in sede di verifica periodica.

Gli investimenti non esclusi dalla politica sopra indicata sono oggetto di applicazione di un'ulteriore verifica, secondo una metodologia interna finalizzata alla valutazione e monitoraggio dei rischi ESG degli investimenti dell'Impresa.

L'Impresa ha avviato un percorso di integrazione progressiva nella propria Politica di investimento degli aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario anche attraverso l'incremento di criteri, strumenti e attività utili a identificare e monitorare gli investimenti più esposti ai rischi di sostenibilità ed i relativi impatti finanziari.

Il gestore esterno delegato si conforma e rispetta le linee di indirizzo e i principi di sostenibilità definiti dall'Impresa.

L'Impresa, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Banco BPM Vita, prende in considerazione i principali effetti negativi (Principle Adverse Impacts - PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità a livello di Legal Entity, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088. Il Contratto non prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

Tutto ciò premesso, allo stato, gli investimenti sottostanti il Contratto non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Il Contratto non promuove caratteristiche sociali e/o ambientali e non persegue obiettivi ambientali e/o di sostenibilità.

PAGINA BIANCA